SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1053.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

tecnica e diagnostica delle autopsie;

neurologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 247

86G0401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1985, n. **1054.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 58, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto l'insegnamento di «linguistica romanza».

Art. 2.

Nell'art. 71, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

patologia dell'apparato locomotore;

neuropsichiatria geriatrica;

patologia urologica.

Art. 3.

Nell'art. 77, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per ambedue gli indirizzi inorganico-chimico-fisico e organico biologico, è aggiunto l'insegnamento di «complementi di chimica fisica».

Art. 4.

Nell'art. 99, all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

complementi di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;

chimica e tecnologia dei semiconduttori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 235

86G0402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1055.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 92, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

microbiologia applicata;

igiene dell'ambiente e del territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 234

86G0403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1056.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

urologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 240

86G0404

LEGGE 26 aprile 1986, n. **153.**

Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di L. 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 2.

1. È autorizzata altresì la partecipazione dell'Italia alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA, con un contributo di L. 300.000.000.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 3.

1. Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche; fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 1478/1962 riguarda, come indicato nell'articolo, l'approvazione e l'esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association I.D.A.). Con tale legge è stata altresì autorizzata la partecipazione iniziale dell'Italia alla suddetta Associazione, per l'ammontare di dollari U.S.A. 18.160.000.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3053):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA), il 18 luglio 1985.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla VI commissione ed approvato il 9 ottobre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1531):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 7 novembre 1985, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 5 marzo 1986.

Relazione scritta annunciata l'11 marzo 1986 (atto n. 1531/A - relatore: sen. NEPI).

Esaminato in aula e approvato il 22 aprile 1986.

86G0426

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1986, n. **154**.

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha prorogato al 30 aprile 1986 gli stipendi provvisori dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 ottobre 1986, il trattamento economico provvisorio del predetto personale, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1820);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino al 31 ottobre 1986.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 33

86G0487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1986, n. **155**.

Soppressione del consolato di seconda categoria in Siviglia (Spagna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 1011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978, con il quale veniva istituito un consolato di seconda categoria in Siviglia (Spagna);

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Siviglia (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° aprile 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1986

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1986
Registro n. 4 Esteri, foglio n. 206

86G0400

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 aprile 1986.

Sessione ordinaria di aprile 1986 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la sessione di aprile 1986 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 3.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data e il luogo di nascita;

la cittadinanza;

la residenza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande, debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco effettivo o di amministratore di società di capitale, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

Le certificazioni attestanti le funzioni di «dirigente amministrativo» o di «dirigente contabile», rilasciate dal legale rappresentante della società, devono contenere oltre all'indicazione dell'esatto periodo dell'incarico, la natura giuridica della società, l'ammontare del capitale sociale — con le eventuali variazioni — e la firma del dichiarante deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della citata legge n. 15/1968;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400, ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 («contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti»).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni - decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 12 aprile 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1986
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 163

86A3561

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 1986.

Estinzione di centosessantotto enti ecclesiastici della diocesi di Belluno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il

sostentamento del clero delle diocesi di Belluno e di Feltre ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 11 novembre 1985 con il quale il vescovo diocesano di Belluno elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28, della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Belluno richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Belluno estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BELLUNO
(Tranne il n. 48 appartenente alla provincia di Pordenone)

1. Mensa vescovile di Belluno.
2. Prebenda decanale di S. Taddeo Ap. detta «Moneta» nella cattedrale di Belluno.
3. Prebenda canonicale di S. Agostino detta «Calvi Sanmartini» nella cattedrale di Belluno.
4. Prebenda canonicale di S. Pietro Ap. detta «Alpago» nella cattedrale di Belluno.
5. Prebenda canonicale di S. Filippo Ap. detta «Egregis» nella cattedrale di Belluno.
6. Prebenda canonicale di S. Paolo Ap. detta «Castelli» nella cattedrale di Belluno.
7. Prebenda canonicale dei SS. Ermagora e Fortunato detta «Luciani» nella cattedrale di Belluno.
8. Prebenda canonicale di S. Simone Ap. detta «Salcis» nella cattedrale di Belluno.
9. Prebenda canonicale di S. Bartolomeo Ap. detta «Celsi» nella cattedrale di Belluno.
10. Prebenda canonicale di S. Tomaso d'Aquino detta «Graziana Nuova» nella cattedrale di Belluno.
11. Prebenda canonicale di S. Giacomo Ap. detta «Castrodardo» nella cattedrale di Belluno.
12. Prebenda canonicale di S. Lucano Vescovo detta «Cappellari» nella cattedrale di Belluno.
13. Prebenda canonicale di S. Matteo Ap. detta «Graziana Vecchia» nella cattedrale di Belluno.
14. Beneficio semplice di S. Spina nella cattedrale di Belluno.
15. Beneficio semplice di S. Girolamo nella cattedrale di Belluno.
16. Beneficio semplice di S. Maria Maddalena nella cattedrale di Belluno.
17. Beneficio semplice di S. Andrea Ap. nella cattedrale di Belluno.
18. Beneficio semplice della B.V. Annunciata nella cattedrale di Belluno.
19. Beneficio semplice dei SS. Giacomo e Cristoforo nella cattedrale di Belluno.
20. Beneficio parrocchiale di S. Maria Nascente di Agordo.
21. Beneficio parrocchiale di S. Biagio Vescovo e Martire di Alleghe.
22. Beneficio curaziale della SS.ma Trinità in Andraz di Livinallongo del Col di Lana.
23. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in cielo in Antole di Belluno.
24. Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo App. in Arabba di Livinallongo del Col di Lana.
25. Beneficio parrocchiale di S. Giustina Vergine e martire di Auronzo di Cadore.
26. Beneficio parrocchiale della B.V. Maria Regina della Pace in Villanova di Auronzo di Cadore.
27. Beneficio parrocchiale di S. Lucano Vescovo in Villapiccola di Auronzo di Cadore.
28. Beneficio parrocchiale della B.V. Maria Assunta in cielo nella Chiesa cattedrale di Belluno.
29. Beneficio parrocchiale dei SS. Biagio e Stefano martiri di Belluno.
30. Beneficio parrocchiale di S. Maria di Loreto di Belluno.
31. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Bosco di Belluno.
32. Beneficio parrocchiale della B.V. Maria Immacolata in Mussoi di Belluno.
33. Beneficio parrocchiale di S. Nicolò Vescovo in Borgo Piave di Belluno.
34. Beneficio parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio martiri di Belluno.
35. Beneficio parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta martiri in Cavarzano di Belluno.
36. Beneficio parrocchiale di S. Martino Vescovo in Bes di Belluno.
37. Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo App. in Bolzano di Belluno.
38. Beneficio parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo App. di Borca di Cadore.
39. Beneficio parrocchiale di S. Osvaldo Re in Borsoi di Tambre d'Alpago.
40. Beneficio parrocchiale di S. Giacomo Ap. in Bribano di Sedico.
41. Beneficio parrocchiale di S. Maria in Cadola di Ponte nelle Alpi.
42. Beneficio parrocchiale di S. Biagio Vescovo e martire di Calalzo.
43. Beneficio parrocchiale di S. Pio X Papa in California di Gosaldo.
44. Beneficio parrocchiale di S. Giacomo Ap. in Campolongo di S. Stefano di Cadore.
45. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista di Canale d'Agordo.
46. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in cielo in Candide di Comelico Superiore.
47. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. in Caprile di Alleghe.
48. Beneficio parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio martiri in Casso di Erto-Casso (Pordenone).
49. Beneficio parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta martiri di Castellavazzo.

50. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in cielo in Castion di Belluno.

51. Beneficio parrocchiale di S. Maria in Caviola di Falcade.

52. Beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate di Cencenighe.

53. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Sposo della B.V. Maria di Chies d'Alpago.

54. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire di Cibiana.

55. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in cielo in Codissago di Castellavazzo.

56. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Sposo della B.V. Maria in Col di Cugnan di Ponte nelle Alpi.

57. Beneficio parrocchiale di S. Lucia Vergine e martire di Colle S. Lucia.

58. Beneficio parrocchiale del SS.mo Redentore in Cornei di Puos d'Alpago.

59. Beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo App. di Cortina d'Ampezzo.

60. Beneficio parrocchiale della SS. trinità in Costalissoio di S. Stefano di Cadore.

61. Beneficio parrocchiale di S. Anna Madre della B.V. Maria in Costalta di S. Pietro di Cadore.

62. Beneficio parrocchiale di S. Aronne Pontefice in Cusighe di Belluno.

63. Beneficio parrocchiale dei SS. Rocco e Sebastiano di Danta di Cadore.

64. Beneficio parrocchiale di S. Giorgio martire di Domegge.

65. Beneficio parrocchiale di S. Caterina Vergine e martire in Dont di Forno di Zoldo.

66. Beneficio parrocchiale di S. Rocco Confessore in Dosoledo di Comelico Superiore.

67. Beneficio parrocchiale di S. Sebastiano martire di Falcade.

68. Beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo App. di Farra d'Alpago.

69. Beneficio parrocchiale di S. Vito martire in Fornesighe di Forno di Zoldo.

70. Beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate di Forno di Zoldo.

71. Beneficio parrocchiale di S. Martino Vescovo in Fortogna di Longarone.

72. Beneficio parrocchiale di S. Nicolò Vescovo in Frassenè di Voltago Agordino.

73. Beneficio parrocchiale di S. Nicolò Vescovo in Fusine di Zoldo Alto.

74. Beneficio parrocchiale di S. Tiziano Vescovo in Goima di Zoldo Alto.

75. Beneficio parrocchiale della B.V. Maria Addolorata di Gosaldo.

76. Beneficio parrocchiale di S. Stefano Protomartire in Gron di Sospirolo.

77. Beneficio parrocchiale di S. Valentino martire in Igne di Longarone.

78. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire in Lamosano di Chies d'Alpago.

79. Beneficio parrocchiale di S. Silvestro Papa in Larzonei di Livinallongo del Col di Lana.

80. Beneficio parrocchiale di S. Gottardo Vescovo in Laste di Rocca Pietore.

81. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo di La Valle Agordina.

82. Beneficio parrocchiale dei SS. Tomaso Ap. e Brigida Vergine in Levego-Sagrogna di Belluno.

83. Beneficio parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita martiri in Libano di Sedico.

84. Beneficio parrocchiale di S. Giustina Vergine e martire di Limana.

85. Beneficio parrocchiale della B.V. Maria Immacolata di Longarone.

86. Beneficio parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato martiri di Lorenzago.

87. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire di Lozzo.

88. Beneficio parrocchiale di S. Valentino martire in Mareson di Zoldo Alto.

89. Beneficio parrocchiale di S. Gottardo in Mas-Peron di Sedico.

90. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. in Nebbiù di Pieve di Cadore.

91. Beneficio curaziale di S. Sebastiano martire in Ornella di Livinallongo del Col di Lana.

92. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Orzes di Belluno.

93. Beneficio parrocchiale della SS.ma Trinità di Ospitale di Cadore.

94. Beneficio parrocchiale di S. Lucano Vescovo in Paderno di S. Gregorio nelle Alpi.

95. Beneficio parrocchiale di S. Luca Vescovo in Padola di Comelico Superiore.

96. Beneficio parrocchiale di S. Bernardino da Siena in Pelos di Vigo di Cadore.

97. Beneficio parrocchiale di S. Nicolò Vescovo di Perarolo di Cadore.

98. Beneficio parrocchiale di S. Fosca Vergine e martire in Pescul di Selva di Cadore.

99. Beneficio parrocchiale di S. Maria di Pieve d'Alpago.

100. Beneficio parrocchiale di S. Maria di Pieve di Cadore.

101. Beneficio parrocchiale di S. Giacomo Maggiore in Pieve di Livinallongo del Col di Lana.

102. Beneficio parrocchiale di S. Floriano martire in Pieve di Forno di Zoldo.

103. Beneficio parrocchiale di S. Rocco Confessore in Podenzoi di Castellavazzo.

104. Beneficio parrocchiale di S. Maria in Polpet di Ponte nelle Alpi.

105. Beneficio parrocchiale di S. Tomaso Ap. in Pozzale di Pieve di Cadore.

106. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. di Puos d'Alpago.

107. Beneficio parrocchiale dei SS. Angeli Custodi in Quantin di Ponte nelle Alpi.

108. Beneficio parrocchiale di S. Floriano martire di Rivamonte Agordino.
109. Beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena di Rocca Pietore.
110. Beneficio parrocchiale della B.V. Maria Immacolata in Roe di Sedico.
111. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. in Salce di Belluno.
112. Beneficio parrocchiale dei SS. Fermo e Rustico in S. Fermo di Belluno.
113. Beneficio parrocchiale di S. Gregorio Papa in S. Gregorio nelle Alpi.
114. Beneficio parrocchiale di S. Nicolò Vescovo di S. Nicolò di Comelico.
115. Beneficio parrocchiale di S. Pietro Ap. di S. Pietro di Cadore.
116. Beneficio parrocchiale di S. Croce in S. Croce del Lago di Farra d'Alpago.
117. Beneficio parrocchiale della B.V. Maria delle Grazie in Calloneghe di Rocca Pietore.
118. Beneficio parrocchiale di S. Tomaso Ap. di S. Tomaso Agordino.
119. Beneficio parrocchiale di S. Stefano Protomartire di S. Stefano di Cadore.
120. Beneficio parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia di S. Vito di Cadore.
121. Beneficio parrocchiale di S. Pietro Ap. in Sargnano di Belluno.
122. Beneficio parrocchiale di S. Maria di Sedico.
123. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire di Selva di Cadore.
124. Beneficio parrocchiale di S. Andrea Ap. in Sitran di Puos d'Alpago.
125. Beneficio curaziale di S. Giovanni Battista in Soraruaz di Livinallongo del Col di Lana.
126. Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo App. di Sospirolo.
127. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire di Soverzene.
128. Beneficio parrocchiale di S. Floriano martire in Spert di Farra d'Alpago.
129. Beneficio parrocchiale di S. Candido Vescovo e martire in Tai di Pieve di Cadore.
130. Beneficio parrocchiale dei SS. Cornelio Papa e Cipriano Vescovo e martire di Taibon Agordino.
131. Beneficio parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato martiri di Tambre d'Alpago.
132. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore in Tassei di Belluno.
133. Beneficio parrocchiale di S. Martino Vescovo in Tignes di Pieve d'Alpago.
134. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. in Tiser di Gosaldo.
135. Beneficio parrocchiale dei SS. Severo e Brigida in Tisoi di Belluno.
136. Beneficio parrocchiale del SS. Cuore di Gesù e di S. Simone Ap. di Vallada Agordina.
137. Beneficio parrocchiale di S. Martino Vescovo di Valle di Cadore.
138. Beneficio parrocchiale di S. Vigilio Vescovo in Vallesella di Domegge di Cadore.
139. Beneficio parrocchiale di S. Marco Evangelista in Venas di Valle di Cadore.
140. Beneficio parrocchiale di S. Martino Vescovo di Vigo di Cadore.
141. Beneficio curaziale di S. Giovanni Battista in Vinigo di Vodo di Cadore.
142. Beneficio parrocchiale di S. Maria in Visome di Belluno.
143. Beneficio parrocchiale di S. Lucia Vergine e martire in Vodo di Cadore.
144. Beneficio parrocchiale dei SS. Vittore e Corona martiri di Voltago Agordino.
145. Beneficio parrocchiale di S. Anna Madre della B.V. di Zoppè di Cadore.
146. Mansioneria Porta di Agordo.
147. Mansioneria delle Anime di Alleghe.
148. Mansioneria di S. Giuseppe di Borca di Cadore.
149. Mansioneria dello Spirito Santo in Cafon di Canale d'Agordo.
150. Mansioneria del Suffragio di Canale d'Agordo.
151. Mansioneria Soia in Caprile di Alleghe.
152. Mansioneria di S. Croce di Sappade in Caviola di Falcade.
153. Mansioneria Dell'Andrea di Colle S. Lucia.
154. Mansioneria di S. Sebastiano in Falcade Alto di Falcade.
155. Mansioneria delle Anime in Frassenè di Voltago Agordino.
156. Mansioneria di S. Gottardo in Laste di Rocca Pietore.
157. Mansioneria Mainardi di Lorenzago di Cadore.
158. Mansioneria di S. Maria Maddalena di Rocca Pietore.
159. Mansioneria di Sottoguda di Rocca Pietore.
160. Mansioneria o Beneficio Coadiutoria della B.V. della Difesa di S. Vito di Cadore.
161. Mansioneria Bortoluzzi Bianco in Tignes di Pieve d'Alpago.
162. Mansioneria di S. Rocco in Celat di Vallada Agordina.
163. Mansioneria dello Spirito Santo di Valle di Cadore.
164. Mansioneria di S. Rocco di Valle di Cadore.
165. Mansioneria della B.V. Annunziata in Venas di Valle di Cadore.
166. Rettoria di S. Orsola di Vigo di Cadore.
167. Mansioneria delle Anime di Vodo di Cadore.
168. Mansioneria della SS.ma Trinità in Peaio di Vodo di Cadore.

Roma, addì 28 aprile 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A3466

DECRETO 28 aprile 1986.

Estinzione di sessantasei enti ecclesiastici della diocesi di Feltre.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Belluno e di Feltre ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 novembre 1985 con il quale il vescovo diocesano di Feltre elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28, della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Feltre richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Feltre estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BELLUNO

1. Mensa vescovile della diocesi di Feltre, con sede in 32032 Feltre, via Mezzaterra n. 35.

2. Beneficio parrocchiale di S. Maria del Rosario, con sede in 32032 Feltre, frazione Anzù n. 127.

3. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Maria ad Nives, con sede in 32033 Lamon, frazione Arina.

4. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Michele Arcangelo, con sede in 32032 Feltre, frazione Arson n. 2.

5. Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Aune.

6. Beneficio parrocchiale dei SS. Vito e Modesto, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Caupo.

7. Beneficio parrocchiale (o beneficio curaziale) di S. Giacomo Apostolo, con sede in 32035 S. Giustina Bell., frazione Cergnai n. 9.

8. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Maria Maggiore, con sede in 32030 Cesiomaggiore, via Roma n. 23.

9. Beneficio parrocchiale (o erigendo beneficio parrocchiale) di S. Pietro Apostolo, con sede in 32034 Pedavena, frazione Facen n. 48.

10. Beneficio parrocchiale (o curaziale) dei SS. Quirico e Giulitta, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Faller n. 99.

11. Beneficio parrocchiale di S. Luca (o beneficio parrocchiale di S. Luca e S. Martino oppure prebenda parrocchiale di S. Luca nella Cattedrale di Feltre), con sede in 32032 Feltre, frazione Farra.

12. Beneficio parrocchiale del S. Cuore, con sede in 32032 Feltre, via Belluno n. 27.

13. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, con sede in 32032 Feltre, quartiere Boscariz.

14. Beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli, con sede in 32032 Feltre, viale Mazzini.

15. Beneficio parrocchiale (o fabbriceria della succursale) di S. Pietro Apostolo, con sede in 32032 Feltre, via Foen.

16. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Pietro Apostolo, con sede in 32033 Lamon, piazza 3 Novembre n. 21.

17. Beneficio parrocchiale di S. Maria Regina Pacis, con sede in 32030 Santa Giustina, frazione Meano, piazza Regina Pacis n. 2.

18. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Marco Evangelista, con sede in 32032 Feltre, frazione Mugnai.

19. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Michele Arcangelo, con sede in 32032 Feltre, frazione Nemeggio n. 32.

20. Beneficio parrocchiale della Presentazione di Maria V., con sede in 32034 Pedavena, frazione Norcen.

21. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 32034 Pedavena, via Tornaol n. 9.

22. Beneficio parrocchiale di S. Rocco, con sede in 32030 Cesiomaggiore, frazione Pez.

23. Beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Porcen.

24. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Biagio, con sede in 32032 Feltre, frazione Pren n. 6.

25. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Martino, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Rasai, piazzale Vittoria n. 58.

26. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Donato, con sede in 32033 Lamon, frazione San Donato.

27. Beneficio parrocchiale di S. Giustina V. e M., con sede in 32035 Santa Giustina, piazza Maggiore n. 7.

28. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) dei SS. Vittore e Corona, con sede in 32032 Feltre, frazione Anzù n. 124.

29. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 32032 Feltre, frazione Sanzan.

30. Beneficio parrocchiale di S. Maria Immacolata, con sede in 32030 Seren del Grappa, piazzale M. Grappa n. 29.

31. Beneficio parrocchiale (o prebenda parrocchiale) di S. Maria Assunta, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Servo.

32. Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 32030 Cesiomaggiore, frazione Soranzen.

33. Beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Sorriva.

34. Beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, con sede in 32032 Feltre, frazione Tomo.

35. Beneficio parrocchiale del SS. Salvatore, con sede in 32034 Pedavena, frazione Travagola.

36. Beneficio parrocchiale di S. Luigi Gonzaga, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Valle, via Pian della Chiesa.

37. Beneficio parrocchiale di S. Agata, con sede in 32032 Feltre, frazione Vellai.

38. Beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in 32032 Feltre, frazione Vignui.

39. Beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in 32032 Feltre, frazione Villabruna.

40. Beneficio parrocchiale di S. Martino (o beneficio parrocchiale di S. Benedetto in Cellarda), con sede in 32032 Feltre, frazione Villapaiera.

41. Beneficio parrocchiale di S. Dionisio, con sede in 32032 Feltre, frazione Zermen.

42. Beneficio parrocchiale di S. Zenone, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Zorzoi.

43. Canonicato (o prebenda arcipretale) di S. Pietro, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

44. Canonicato (o prebenda canonicale) dei SS. Simone e Giuda, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

45. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Filippo, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

46. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Giacomo, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

47. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Andrea, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

48. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Giovanni, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

49. Canonicato (o prebenda canonicale) dei SS. Pietro e Margherita, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

50. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Tommaso, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

51. Canonicato (o prebenda decanale) di S. Dionisio, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

52. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Matteo, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

53. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Bartolomeo, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

54. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Mattia, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

55. Canonicato (o prebenda canonicale) di S. Paolo Ap., con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

56. Mansioneria di S. Agostino, con sede in 32032 Feltre, presso cattedrale, via Vecellio n. 6.

57. Mansioneria di S. Ambrogio, con sede in 32032 Feltre, presso cattedrale, via Vecellio n. 6.

58. Mansioneria di S. Girolamo, con sede in 32032 Feltre, presso cattedrale, via Vecellio n. 6.

59. Mansioneria di S. Gregorio, con sede in 32032 Feltre, presso cattedrale, via Vecellio n. 6.

60. Mansioneria Fasol, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Rasai.

61. Cappellania curata di S. Libera, con sede in 32032 Feltre, frazione Cart.

62. Cappellania curata di S. Lucia, con sede in 32030 Cesiomaggiore, frazione Can.

63. Cappellania curata di S. Maria, con sede in 32035 Santa Giustina, frazione Formegan.

64. Cappellania curata di S. Nicolò, con sede in 32032 Feltre, frazione Lasen.

65. Cappellania curata di S. Giacomo, con sede in 32032 Feltre, frazione Mezzaterra.

66. Cappellania curata di S. Rocco, con sede in 32032 Feltre, piazza Maggiore.

Roma, addì 28 aprile 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A3467

DECRETO 28 aprile 1986.

Estinzione di centoventuno enti ecclesiastici della diocesi di Volterra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Volterra ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 15 aprile 1986 con il quale il vescovo diocesano di Volterra elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28, della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Volterra richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici particolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Volterra estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FIRENZE

1. Comune di Castelfiorentino, beneficio arcipretale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 50050 Castelnuovo d'Elsa.

2. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale di S. Pietro, con sede in 50050 Coiano.

3. Comune di Castelfiorentino, B.P. di S. Maria a Lungotuono, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Lungotuono, con sede in 50051 S. Maria a Lungotuono.

4. Comune di Castelfiorentino, beneficio parrocchiale di S. Maria della Marca, con sede in 50051 S. Maria della Marca Castelfiorentino.

5. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 50052 Badia a Cerreto.

6. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, con sede in 50050 Camporbiano.

7. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Martino, con sede in 50050 Catignano.

8. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale dei SS. Jacopo e Stefano, noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Jacopo e Stefano, con sede in 50050 Gambassi Terme.

9. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Andrea, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea, con sede in 50050 Gavignalla.

10. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Frediano, con sede in 50050 Montignoso.

11. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino, con sede in 50050 Pillo.

12. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria in Chianni, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Chianni, con sede in 50050 S. Maria a Chianni.

13. Comune di Gambassi Terme, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista con sede in 50050 Varna.

14. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale di S. Floriano, noto anche quale capitolo della Chiesa di Castelfalfi in Montaione, con sede in 50050 Castelfalfi.

15. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, con sede in 50050 Jano.

16. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale di S. Regolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Regolo, con sede in 50050 Montaione.

17. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale di S. Stefano alle Mura, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano alle Mura, con sede in 50050 Mura.

18. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale di S. Antonio a Figline, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio a Figline, con sede in 50050 S. Antonio a Figline.

19. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale della Chiesa di S. Bartolomeo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo, con sede in 50050 S. Stefano.

20. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro, con sede in 50050 Sughera.

21. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale di S. Niccolò, noto anche quale chiesa prioria di S. Niccolò, con sede in 50050 Tonda.

22. Comune di Montaione, beneficio parrocchiale della Chiesa di S. Bartolomeo, con sede in 50050 Vignale.

PROVINCIA DI GROSSETO

23. Comune di Massa Marittima, prebenda di S. Maria Assunta, noto anche quale arcipretura di S. Maria Assunta, con sede in 58020 Prata.

24. Comune di Monterotondo Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 58025 Monterotondo Marittimo.

25. Comune di Montieri, beneficio parrocchiale della Madonna degli Angeli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio, con sede in 58020 Gerfalco.

26. Comune di Montieri, beneficio parrocchiale dei SS. Michele e Paolo, noto anche quale arcipretura dei SS. Michele e Paolo, con sede in 58026 Montieri.

27. Comune di Montieri, beneficio parrocchiale di S. Andrea, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea, con sede in 58020 Travale.

PROVINCIA DI LIVORNO

28. Comune di Bibbona, prebenda parrocchiale di S. Ilario, con sede in 57020 Bibbona.

29. Comune di Bibbona, beneficio parrocchiale di N.S. di Fatima, con sede in 57010 La California.

30. Comune di Cecina, beneficio parrocchiale dei SS. Giuseppe e Leopoldo, noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Giuseppe e Leopoldo, con sede in 57023 Cecina.

31. Comune di Cecina, prebenda parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 57023 Cecina Marina.

32. Comune di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Carlo Borromeo, con sede in 57023 Cecina Palazzaccio.

PROVINCIA DI PISA

33. Comune di Casale Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, con sede in 56040 Casale Marittimo.

34. Comune di Castelnuovo Val di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Salvatore, con sede in 56041 Castelnuovo Val di Cecina.

35. Comune di Castelnuovo Val di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, con sede in 56040 Leccia.

36. Comune di Castelnuovo Val di Cecina, arcipretura dei SS. Jacopo e Filippo, con sede in 56040 Montecastelli Pisano.

37. Comune di Castelnuovo Val di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, con sede in 56040 Sasso Pisano.

38. Comune di Chianni, beneficio parrocchiale di S. Donato, con sede in 56030 Chianni.

39. Comune di Chianni, beneficio parrocchiale dei SS. Fabiano e Sebastiano, noto anche quale B.P. della chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano, con sede in 56030 Rivalto.

40. Comune di Guardistallo, beneficio parrocchiale dei SS. Lorenzo e Agata, con sede in 56040 Guardistallo.

41. Comune di Laiatico, beneficio parrocchiale di S. Leonardo, con sede in 56030 Laiatico.

42. Comune di Laiatico, beneficio parrocchiale dell'arcipretura di S. Michele Arcangelo, con sede in 56030 Orciatico.

43. Comune di Montecatini Val di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 56040 Castelquerceto.

44. Comune di Montecatini Val di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo, con sede in 56040 Gello.

45. Comune di Montecatini Val di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Paolo, con sede in 56040 Miemo.

46. Comune di Montecatini Val di Cecina, beneficio parrocchiale di S. Biagio, con sede in 56040 Montecatini Val di Cecina.

47. Comune di Montecatini Val di Cecina, beneficio parrocchiale della pievania di S. Martino, con sede in 56040 Sassa.

48. Comune di Montescudaio, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 56040 Montescudaio.

49. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale dell'arcipretura di S. Maria Assunta, con sede in 56030 Montefoscoli.

50. Comune di Palaia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 56036 Toiano.

51. Comune di Peccioli, beneficio parrocchiale di S. Giorgio, con sede in 56040 Cedri.

52. Comune di Peccioli, beneficio parrocchiale della pievania di S. Maria, con sede in 56030 Fabbrica.

53. Comune di Peccioli, beneficio parrocchiale della pievania dei SS. Germano e Prospero, con sede in 56030 Ghizzano di Peccioli.

54. Comune di Peccioli, beneficio parrocchiale della pievania di S. Bartolomeo, con sede in 56030 Legoli.

55. Comune di Peccioli, beneficio parrocchiale della pievania di S. Pietro Apostolo, con sede in 56030 Libbiano di Peccioli.

56. Comune di Peccioli, beneficio della prioria di S. Lucia, con sede in 56030 Montecchio.

57. Comune di Peccioli, beneficio della propositura di S. Verano, con sede in 56037 Peccioli.

58. Comune di Pomarance, beneficio parrocchiale della pievania di S. Bartolomeo, con sede in 56040 Lanciaia.

59. Comune di Pomarance, beneficio della propositura della Madonna di Montenero, con sede in 56044 Larderello.

60. Comune di Pomarance, beneficio della pievania dei SS. Simone e Giuda, noto anche quale B.P. dei SS. Giunone e Giuda, con sede in 56045 Libbiano Val di Cecina.

61. Comune di Pomarance, beneficio parrocchiale della chiesa di S. Martino, con sede in 56040 Lustignano.

62. Comune di Pomarance, beneficio della pievania di S. Michele Arcangelo, con sede in 56045 Micciano.

63. Comune di Pomarance, beneficio parrocchiale della chiesa di S. Cerbone, con sede in 56040 Montecerboli.

64. Comune di Pomarance, beneficio propositurale di S. Bartolomeo, con sede in 56045 Montegemoli.

65. Comune di Pomarance, beneficio della propositura di S. Giovanni Battista, con sede in 56045 Pomarance.

66. Comune di Pomarance, beneficio della chiesa arcipretura di S. Dalmazio, con sede in 56040 San Dalmazio.

67. Comune di Pomarance, beneficio della prebenda parrocchiale di S. Ippolito, con sede in 56040 S. Ippolito.

68. Comune di Pomarance, beneficio della pievania di S. Donato, con sede in 56040 Serrazzano.

69. Comune di Terricciola, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, con sede in 56030 Morrona.

70. Comune di Terricciola, beneficio parrocchiale di S. Donato, noto anche quale beneficio dell'arcipretura di S. Donato, con sede in 56030 Terricciola.

71. Comune di Volterra, arcidiaconato del capitolo, con sede in 56048 Volterra, via Roma, 13.

72. Comune di Volterra, arcipretura del capitolo, con sede in 56048 Volterra, via Roma, 13.

73. Comune di Volterra, beneficio canonicale dell'Abate, con sede in 56048 Volterra.

74. Comune di Volterra, beneficio canonicale del Primicerio, con sede in 56048 Volterra.

75. Comune di Volterra, beneficio corale di S. Caterina, con sede in 56048 Volterra.

76. Comune di Volterra, beneficio corale di S. Galgano, con sede in 56048 Volterra.

77. Comune di Volterra, mansioneria corale di S. Donato, con sede in 56048 Volterra.

78. Comune di Volterra, mansioneria corale di S. Jacopo dei Gherardi, con sede in 56048 Volterra.

79. Comune di Volterra, mansioneria corale di S. Lucia, con sede in 56048 Volterra.

80. Comune di Volterra, mansioneria corale di S. Michele Arcangelo del Tuccio, con sede in 56048 Volterra.

81. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo, con sede in 56048 Mazzolla.

82. Comune di Volterra, mensa vescovile della diocesi di Volterra, con sede in 56048 Volterra, via Roma, 13.

83. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale della pievania di S. Giovanni Battista, con sede in 56048 Nera.

84. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, con sede in 56048 Pignano.

85. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Antonio, con sede in 56048 Volterra.

86. Comune di Volterra, prebenda canonicale dei SS. Giovanni e Andrea, con sede in 56048 Volterra.

87. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Giovanni Battista, con sede in 56048 Volterra.

88. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Guido, con sede in 56048 Volterra.

89. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Michele Arcangelo, con sede in 56048 Volterra.

90. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Ottaviano, con sede in 56048 Volterra.

91. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Paolo, con sede in 56048 Volterra.

92. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Pietro, con sede in 56048 Volterra.

93. Comune di Volterra, prebenda canonicale di S. Ugo, con sede in 56048 Volterra.

94. Comune di Volterra, propositura del capitolo, con sede in 56048 Volterra, via Roma, 13.

95. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale della chiesa della pievania di S. Martino, con sede in 56048 Roncolla.

96. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Leopoldo, con sede in 56047 Saline di Volterra.

97. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Cipriano, con sede in 56048 San Cipriano.

98. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Pietro in S. Agostino, con sede in 56048 Volterra.

99. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 56048 Volterra.

100. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale dei SS. Giusto e Clemente in S. Francesco, con sede in 56048 Volterra.

101. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Stefano in S. Giusto, con sede in 56048 Volterra.

102. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Alessandro, con sede in 56048 Volterra.

103. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Pietro in S. Lazzero, con sede in 56048 Volterra.

104. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale dei SS. Ippolito e Cassiano, con sede in 56048 Sensano.

105. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Jacopo, con sede in 56048 Spicchiaiola.

106. Comune di Volterra, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 56040 Villamagna.

PROVINCIA DI SIENA

107. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 53031 Casole d'Elsa.

108. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale dei SS. Giusto e Clemente, noto anche quale prebenda parrocchiale con sede in 53031 Lucciana.

109. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale dei SS. Lorenzo e Andrea, noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Lorenzo e Andrea, con sede in 53030 Monteguidi.

110. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 53031 Pusciano.

111. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Paolo, con sede in 53031 Selva.

112. Comune di Casole d'Elsa, beneficio parrocchiale di S. Biagio, con sede in 53034 Collalto.

113. Comune di Radicondoli, parrocchia plebano dei SS. Bartolomeo e Rufo, con sede in 53030 Anqua.

114. Comune di Radicondoli, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 53030 Belforte.

115. Comune di Radicondoli, prebenda parrocchiale di S. Niccolò vescovo, con sede in 53030 Elci.

116. Comune di Radicondoli, beneficio parrocchiale della pievania dei SS. Donato e Niccolò, con sede in 53030 Fosiini.

117. Comune di Radicondoli, prebenda parrocchiale di S. Sisto, con sede in 53030 Montingegnoli.

118. Comune di Radicondoli, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Simone e Giuda, con sede in 53030 Radicondoli.

119. Comune di San Gimignano, beneficio parrocchiale di S. Eusebio, con sede in 53037 Canonica.

120. Comune di San Gimignano, prebenda parrocchiale di S. Maria, con sede in 53037 Cellole.

121. Comune di San Gimignano, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, con sede in 53037 Libbiano Val d'Elsa.

Roma, addì 28 aprile 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A3469

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 gennaio 1986.

Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1984 di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1985 di rettifica del precedente;

Ritenuto che in forza dell'art. 3, primo comma, della citata legge n. 64/1974 le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche possono essere aggiornate ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze;

Considerato che occorre aggiornare alcune parti della normativa tecnica emanata con il citato decreto 19 giugno 1984;

Visti i voti n. 180 del 14 giugno 1985 e n. 557 del 20 dicembre 1985, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere a che le predette norme tecniche siano modificate ed integrate secondo il testo riportato in allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di cui ai precedenti decreti 19 giugno 1984 e 29 gennaio 1985.

Art. 2.

In via transitoria, per tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono ancora applicarsi le norme di cui ai citati precedenti decreti 19 giugno 1984 e 29 gennaio 1985.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

A.1. *Oggetto delle norme - Classificazione delle zone sismiche.*

Le presenti norme tecniche disciplinano tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'art. 1 della legge stessa.

Il grado di sismicità delle diverse zone da assumere per la determinazione delle azioni sismiche, e di quant'altro specificato nelle presenti norme tecniche, risulta dall'apposito decreto interministeriale.

Per tutte le costruzioni di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, valgono i criteri generali di progettazione riportati nella sezione *B*. Per gli edifici e per le opere di sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari riportate rispettivamente nelle sezioni *C* e *D*.

A.2. *Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali.*

I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni dovranno essere individuati e valutati in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e in particolare dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

In particolare per le costruzioni su pendii devono essere eseguite le opportune indagini convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Dovranno inoltre essere eseguite indagini specifiche per tener conto in modo adeguato alle esigenze costruttive nella eventualità che possano verificarsi nel sottosuolo dell'opera od in zone ad essa adiacenti fenomeni di liquefazione.

I risultati di tali accertamenti dovranno essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

B.1. *Disposizioni preliminari.*

Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali o verticali devono essere valutate convenzionalmente mediante una analisi statica ovvero mediante una analisi dinamica, seguendo i criteri generali contenuti nella presente sezione *B*.

Si potranno, in alternativa, eseguire analisi più approfondite fondate su un'opportuna e motivata scelta di un « terremoto di progetto » e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi e su risultati sperimentali chiaramente comprovati.

B.2. *Direzione delle componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma.*

Si assumerà che il moto del terreno possa avvenire non contemporaneamente, in due qualsiasi direzioni orizzontali ortogonali prefissate dal progettista.

B.3. *Masse strutturali.*

Le masse delle strutture sottoposte al moto impresso dal sisma sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi permanenti nonchè di un'aliquota dei sovraccarichi accidentali.

Per i casi non contemplati nelle sezioni *C* e *D*, i sovraccarichi accidentali devono considerarsi presenti, in occasione del sisma, per un'aliquota del valore massimo ad essi assegnato nel calcolo statico di esercizio da valutare attraverso considerazioni statistiche.

Per i serbatoi, i contenitori, e le costruzioni o elementi di costruzione ad essi assimilabili, il peso del contenuto deve essere considerato totalmente presente.

B.4. *Coefficiente di risposta e di protezione sismica.*

B.4.1. *Coefficiente di risposta.*

Si assume come coefficiente di risposta R della struttura una funzione del periodo fondamentale T_o della stessa, per oscillazioni nella direzione considerata:

per $T_o > 0,8$ secondi $R = 0,862/T_o^{2/3}$
per $T_o \leqslant 0,8$ secondi $R = 1,0$

Se il periodo T_o non viene determinato si assumerà $R = 1,0$.

B.4.2. *Coefficiente di protezione sismica.*

Per le opere la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume $I = 1,4$.

Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, si assume $I = 1,2$.

Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si assume $I = 1,0$.

Il coefficiente di protezione sismica sarà applicato sia alle azioni orizzontali che a quelle verticali.

B.5. *Analisi statica.*

Gli effetti sismici possono essere valutati mediante analisi statica delle strutture soggette a:

a) un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze viene valutata con l'espressione:

$$F_h = C \cdot R \cdot I \cdot W$$

essendo:

$C = \dfrac{S-2}{100}$ il coefficiente di intensità sismica:

S = il grado di sismicità ($S \geqq 2$);
R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata;
I = il coefficiente di protezione sismica;
W = il peso complessivo delle masse strutturali.

Qualora la costruzione non rientri nei casi contemplati nelle sezioni C e D, la forza complessiva F_h, deve considerarsi distribuita sulla struttura proporzionalmente alle singole masse presenti;

b) un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante sarà:

$$F_v = m \cdot C \cdot I \cdot W$$

nella quale è, in genere $m = 2$, salvo quanto precisato nelle norme tecniche proprie di opere particolari.

Indicando con α_h e η_h rispettivamente le sollecitazioni (momento flettente, forza assiale, forza di taglio e momento torcente) e gli spostamenti prodotti dal sisma di forze orizzontali, e con α_v, e η_h le sollecitazioni e gli spostamenti prodotti dal sisma di forze verticali la singola componente di sollecitazione α e la singola componente di spostamento η risultano:

$$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2} \qquad \eta = \sqrt{\eta_h^2 + \eta_v^2} \qquad (1)$$

L'analisi statica degli effetti sismici si può adottare per le costruzioni la cui struttura portante abbia uno schema statico semplice nei riguardi del suo comportamento sotto l'azione sismica, e che non presenti elementi spingenti o di luce notevole.

B.6. *Analisi dinamica.*

Gli effetti sismici possono essere valutati mediante una analisi dinamica della struttura considerata in campo elastico lineare. Questa puo essere eseguita con il metodo dell'analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in termini di accelerazione, l'espressione

$$a/g = C \cdot I \cdot R$$

dove:

a e l'accelerazione spettrale;
g e l'accelerazione di gravità;
I è il coefficiente di protezione sismica;
R è la funzione del periodo di vibrazione definito così come al punto B.4. per le accelerazioni orizzontali, mentre è $R = 1$ per le accelerazioni verticali.

L'analisi modale deve tenere conto almeno dei primi tre modi di vibrazione. Se la struttura presenta gruppi di modi indipendenti, il numero di modi considerati deve essere adeguatamente aumentato di conseguenza.

Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure verticale), indicando con α_i e η_i rispettivamente le sollecitazioni e gli spostamenti relativi al modo iesimo, le sollecitazioni e gli spostamenti complessivi si calcolano con le espressioni:

$$\alpha = \sqrt{\Sigma \alpha_i^2} \qquad \eta = \sqrt{\Sigma \eta_i^2}$$

La sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse eccitazioni si esegue con le (1).

B.7. *Verifiche.*

Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad essere verificate secondo le prescrizioni contenute nelle norme vigenti per le zone non sismiche, devono soddisfare le verifiche sismiche, che consistono nel controllo delle tensioni secondo il metodo delle tensioni ammissibili e, se necessario, dell'entità degli spostamenti. Tali verifiche si devono eseguire secondo quanto indicato nei successivi punti B.8., B.9., B.10.

B.8. *Tensioni.*

Siano α le sollecitazioni dovute al sisma ed α_p quelle dovute alle altre azioni agenti contemporaneamente, escluso il vento.

Le tensioni dovute alle sollecitazioni $\alpha_p \pm \alpha$ devono rimanere entro i limiti prescritti dalle norme vigenti per i materiali impiegati, facendo riferimento, quando siano previste in dette norme, a condizioni di carico eccezionale.

B.9. *Spostamenti.*

Le deformazioni di una struttura soggetta alle azioni del sisma più gravoso cui essa deve resistere, sono in realtà notevolmente superiori a quelle elastiche corrispondenti alle sollecitazioni $\alpha_p \pm \alpha$ che derivano dal calcolo convenzionale statico o dinamico sopra prescritto, cosicché la struttura esce, in generale, dal campo elastico lineare.

Quando non si eseguano analisi più accurate, basate su un'opportuna e motivata scelta di un «terremoto di progetto» e sul comportamento non lineare della struttura, la previsione degli spostamenti può essere fatta convenzionalmente nel modo seguente. Siano η gli spostamenti elastici dovuti al sisma valutati come indicato al punto B.5. oppure al punto B.6.; siano η_p gli spostamenti elastici dovuti alle altre azioni, escluso il vento.

Gli spostamenti reali η_r si definiscono:

$$\eta_r = \eta_p \pm \varnothing\ \eta$$

dove $\varnothing = 6$ se gli η sono calcolati come in B.5. mentre $\varnothing = 4$ se gli η sono calcolati con analisi dinamica.

Gli spostamenti così valutati non devono compromettere il mantenimento delle connessioni né dare luogo a martellamenti fra strutture indipendenti adiacenti.

Qualora una connessione sia affidata all'attrito, essa dovrà essere oggetto di particolari controlli da studiare caso per caso, onde verificare che eventuali scorrimenti non producano effetti dannosi.

B.10. *Fondazioni.*

Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto in profondità in modo da non ricadere in zona ove risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua.

La fondazione studiata, in relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto, deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra loro da un reticolo di travi; tali collegamenti devono essere proporzionati in modo che siano in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali presenti alle due estremità del collegamento stesso. È consentito omettere tali collegamenti purché la struttura sovrastante venga verificata per uno spostamento relativo dei punti tra i quali viene omesso il collegamento.

Una valutazione di minimo per tale spostamento relativo, valida per terreni che presentino caratteristiche geotecniche uniformi è data dalla relazione:

$$\Delta l = \frac{L}{1000}$$

dove:
L è la distanza tra i punti in esame
Δl è lo spostamento, con minimo di 2 cm

b) nelle fondazioni su pali questi devono avere un'armatura calcolata per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la lunghezza ed efficacemente collegata a quella della struttura sovrastante.

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione vanno eseguiti con i metodi e i procedimenti della geotecnica, tenendo conto della sollecitazione $\alpha_p \pm \alpha$ che la struttura trasmette alle fondazioni.

C. EDIFICI

C.1. *Sistemi costruttivi.*

Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura in muratura;
b) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
c) struttura a pannelli portanti, intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in parte con pannelli aventi funzione portante, prefabbricati o costruiti in opera. I pannelli possono essere costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato, o da muratura armata;
d) struttura in legname.

C.2. *Altezza massima dei nuovi edifici.*

Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra quello del piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano i limiti riportati dalla tabella 1.
Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta.

TABELLA 1

Tipo di struttura	Altezza massima		
	S=6	S=9	S=12
Muratura	16,00 m	11,00 m	7,50 m
Intelaiatura		nessuna limitazione	
Pannelli portanti	32,00 m	25,00 m	15,00 m
Legname	10,00 m	7,00 m	7,00 m

Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori.
Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato, la differenza di livello (misurata sulla stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota di imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di fondazione, può eccedere di non più di 4 metri i limiti stabiliti nella precedente tabella 1.
Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime di cui alla precedente tabella possono essere incrementate di 1,50 m purché la media generale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa.
Per le costruzioni in legname è ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice o armato la cui altezza non potrà superare i 4 metri. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti alla sola parte in legname.

C.3. *Limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale.*

Quando un edificio, con più di due piani in elevazione e/o di altezza massima superiore a m 7,00 misurata con i criteri di cui al precedente punto C.2., con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata, non deve essere inferiore a dieci metri nelle zone con grado di sismicità S=12 e S=9; l'altezza massima dell'edificio misurata come indicato nel precedente punto C.2., per ciascun fronte dell'edificio stesso, non deve essere superiore al doppio della suddetta minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada.
Nelle zone a basse sismicità (S=6) di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tale distanza dovrà rispettare solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.
Agli effetti del presente punto deve intendersi:
a) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;
b) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;
c) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto *b)*;
d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

Negli edifici in angolo su strada di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un'altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.
È consentito per le zone con grado di sismicità S=9, su strade di larghezza inferiore ai metri dieci, costruire edifici di tre piani in elevazione e comunque di altezza massima m 10,00 purché con le prescrizioni relative al S=12, ai fini del dimensionamento delle strutture.

C.4. *Distanza fra gli edifici.*

C.4.1. *Intervalli d'isolamento.*

La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.
In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3., quali strade.

C.4.2. *Edifici contigui.*

Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale.
Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi dovranno essere forniti di giunto tecnico di dimensione non minore di:

$$d\,(h) = \frac{h}{100}$$

ove $d\,(h)$ è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dal piano di spiccato delle strutture in elevazione.

Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione degli edifici.

C.5. *Edifici in muratura.*

Fino a quando non saranno emanate le norme di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con i conseguenti adeguamenti delle prescrizioni per zone sismiche, gli edifici in muratura devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti;
b) le murature devono essere solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando di inserirvi canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere;

c) in corrispondenza dei solai di piano e della copertura, sia essa a tetto o a terrazza, si devono disporre sulle murature cordoli in cemento armato di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di altezza minima pari almeno alla metà della larghezza. L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da almeno quattro tondi di diametro non inferiore a 16 mm; le legature trasversali (staffe) devono essere costituite di tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 25 centimetri.

Per assicurare il comportamento a catena dei cordoli suddetti, deve essere assicurata la continuità dell'armatura ed il suo ancoraggio alle estremità;

d) le aperture praticate nei muri maestri devono essere delimitate da zone di muratura di dimensioni pari ad almeno la metà della larghezza del vano stesso; due aperture contigue devono essere separate da una zona di muratura di larghezza almeno pari a quella del vano più largo;

e) ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad interesse non superiore a 7 m;

f) la muratura portante deve essere realizzata con mattoni o blocchi artificiali squadrati, gli uni e gli altri pieni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato I con impiego di malta cementizia, ovvero con mattoni o blocchi squadrati di pietra naturale con l'impiego di malta cementizia. È ammesso per gli edifici con non più di 2 piani fuori terra l'uso di muratura di pietrame listata (interasse delle listature $\leqq$ 1,5 m) con impiego di malta cementizia;

g) negli edifici con un massimo di tre piani fuori terra o negli ultimi tre piani più alti è ammesso l'uso di muratura con mattoni o blocchi squadrati semipieni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato I;

h) le murature devono avere all'ultimo piano lo spessore minimo d_o, al netto dell'intonaco, riportato nella tabella 2; detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni piano sottostante e di 20 cm in fondazione per le zone classificate sismiche $S=9$ e $S=12$.

Per le zone classificate sismiche $S=9$ e per edifici con un massimo di tre piani completamente fuori terra può essere omesso il primo aumento di spessore.

Nelle zone a bassa sismicità (S=6) fermo restando lo spessore minimo d_o, dell'ultimo piano riportato nella tabella 2, detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni due piani sottostanti e di cm 20 in fondazione.

TABELLA 2

Tipo di muratura	d_o		
	S=6	S=9	S=12
Mattoni o blocchi pieni	2 teste $\geqq$ 24 cm	2 teste $\geqq$ 24 cm	3 teste $\geqq$ 36 cm
Mattoni o blocchi semipieni. . . .	30 cm	30 cm	40 cm
Pietrame	40 cm	40 cm	50 cm

i) la distanza massima fra lo spiccato dalle fondazioni e l'intradosso del primo solaio (o fra due solai successivi) non può superare i 7 metri;

l) al di sopra dei vani di porte e finestre devono essere disposti architravi in cemento armato o in acciaio efficacemente ammorsati nella muratura;

m) sono ammessi solai in cemento armato e laterizi o in acciaio efficacemente collegati ai cordoli. Le travi metalliche e i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel cordolo per una lunghezza non inferiore alla metà della larghezza del cordolo stesso. Le travi metalliche devono essere inoltre munite di appositi ancoraggi;

n) le fondazioni possono essere realizzate con muratura ordinaria, purché sul piano di spiccato venga disposto un cordolo di calcestruzzo armato, le cui dimensioni ed armatura devono essere conformi a quanto prescritto al precedente punto *c)*;

o) nel piano interrato o seminterrato è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato o non con spessore pari a quello del piano sovrastante;

p) il sovraccarico non deve essere superiore a 350 kg/m², salvo che per le scale i balconi ove può prevedersi un sovraccarico di 400 kg/m².

C.6. *Edifici con strutture intelaiate.*

C.6.0. *Simbologia.*

D, D, B B = massime dimensioni della pianta dell'edificio, con $D \geqq B$, nelle direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni sismiche orizzontali

G_i = somma del peso proprio del piano iesimo dell'edificio e del sovraccarico permanente su di esso gravante

Q_i = massimo sovraccarico accidentale al piano iesimo previsto nel calcolo statico di esercizio

s = coefficiente di riduzione del sovraccarico

$W_i = G_i + s\,Q_i$ = «peso» da considerare per la valutazione delle azioni sismiche

N = numero dei piani dell'edificio

$W = \sum_{i=1}^{N} W_i$ = «peso» totale dell'edificio

$F_i = KW_i$ forza sismica

K = coefficiente sismico

$C = \dfrac{S-2}{100}$ = coefficiente di intensità sismica

S = grado si sismicità
R = coefficiente di risposta
ε = coefficiente di fondazione
β = coefficiente di struttura
γ_i = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche.

C.6.1. *Analisi statica.*

L'analisi statica consiste nello schematizzare le azioni sismiche attraverso forze statiche proporzionali ai pesi W_i innanzi definiti: il coefficiente di proporzionalità (coefficiente sismico) si indicherà con il simbolo K e si distingueranno nel seguito un coefficiente per le azioni sismiche orizzontali K_h ed un coefficiente per le azioni sismiche verticali K_v.

C.6.1.1. *Azioni orizzontali.*

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali. Le forze alle diverse quote devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei «pesi» i quali generalmente possono essere riportati alle quote dei solai.

La forza orizzontale F_i alla generica quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene dalla relazione:

$$F_i = K_{hi} \cdot W_i$$

essendo:

$$K_{hi} = C \cdot R \cdot \varepsilon \cdot \beta \cdot \gamma_i \cdot I$$

e,

$$W_i = G_i + s\,Q_i$$

I valori del coefficiente s sono riportati nella tabella 3 in funzione della destinazione dell'opera.

Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, se ne dovrà tener conto applicando ai sovraccarichi accidentali del piano valori di s differenziati.

TABELLA 3

Locale	Coefficiente s
Locali d'abitazione, uffici, coperture, balconi	0,33
Locali pubblici suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali, ecc.).	0,50
Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale per spettacoli, chiese, tribune, ecc.), archivi, magazzini, biblioteche, contenitori, scale, ecc. . .	1,00

I valori dei parametri che intervengono nella definizione del coefficiente sismico K_{hi} sono specificati in appresso.

Coefficiente di protezione sismica I. Per le opere la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume $I = 1,4$.

Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, si assume $I = 1,2$.

Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si assume $I = 1,0$.

Il coefficiente di protezione sismica sarà applicato sia alle azioni orizzontali che a quelle verticali.

Coefficiente di fondazione ε. Si assume di regola $\varepsilon = 1$.

Per fondazioni dirette e indirette che riportino il carico su terreni particolarmente compressibili il coefficiente sarà incrementato fino a raggiungere, nei casi di più elevata compressibilità, il valore 1,3.

Coefficiente di risposta R. Come indicato al punto B.4., il coefficiente di risposta R dipende dal periodo fondamentale di vibrazione T_o relativamente alla direzione considerata. Si deve porre:

per $T_o > 0,8$ secondi $\quad R = 0,862/T_o^{2/3}$

per $T_o \leq 0,8$ secondi $\quad R = 1,0$

Il periodo T_o da utilizzarsi per la valutazione di R deve calcolarsi con riferimento alla sola struttura resistente attraverso adeguate analisi dinamiche che tengano conto della struttura nel suo complesso. Nel caso in cui tale valutazione non venga eseguita si dovrà assumere $R = 1$

Per le costruzioni dotate di un periodo proprio $T_o > 1,4$ secondi deve comunque essere eseguita un'analisi dinamica secondo quanto precisato nel punto C.6.2.

Allo scopo di controllare se il periodo fondamentale di vibrazione T_o superi o meno il limite innanzi indicato, per le strutture intelaiate può essere impiegata la formula:

$$T_o = 0,1 \frac{H}{\sqrt{B}} \quad [H \text{ e } B \text{ in metri; } T_o \text{ in secondi}]$$

Coefficiente di distribuzione γ_i Dipende dal piano in esame e si assume per esso la relazione:

$$\gamma_i = h_i \frac{\sum_{j=1}^{N} W_j}{\sum_{j=1}^{N} W_j h_j}$$

essendo h_i, la quota del piano iesimo rispetto allo spiccato delle fondazioni.

Quando sull'edificio insistono opere complementari quali torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai fini del calcolo di γ_i può essere considerato conglobato a quello dell'impalcato sul quale esse gravano.

Per la verifica dell'edificio, inoltre, dovrà considerarsi il momento di trasporto fra il baricentro delle dette opere complementari e l'impalcato su cui insistono.

Il calcolo locale delle sollecitazioni nelle opere complementari di cui sopra deve essere peraltro effettuato considerando un coefficiente K_h uguale a quello del piano su cui gravano.

Coefficiente di struttura β. Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella struttura dell'edificio vi siano telai ed elementi irrigidenti verticali ai quali ultimi approssimativamente si affida il 100% delle azioni orizzontali, si assumerà:

$$\beta = 1,2$$

C.6.1.2. *Ripartizione delle forze orizzontali.*

La ripartizione delle forze orizzontali fra le diverse strutture dell'edificio deve essere effettuata a ciascun livello in proporzione alle rispettive rigidezze.

Nel caso di eccentricità fra il baricentro delle rigidezze e quello delle masse si dovrà considerare l'effetto delle coppie torcenti. Quando il rapporto fra i lati D/B è maggiore di 2,5, anche in assenza di eccentricità, dovrà considerarsi al piano iesimo una coppia torcente provocata dalle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti non minore di:

$$M_{ti\ min} = \lambda D \sum_{j=i}^{N} F_j$$

essendo i valori λ riportati nella tabella 4.

TABELLA 4

$2,5 < D/B < 3,5$	$\lambda = 0,03 + 0,02\ (D/B - 2,5)$
$3,5 < D/B$	$\lambda = 0,05$

La ripartizione delle forze sismiche al piano fra gli elementi verticali resistenti può in generale essere eseguita facendo l'ipotesi che i solai siano infinitamente rigidi nei confronti di azioni ad essi complanari.

Qualora l'impalcato non possieda la ipotizzata rigidezza nei riguardi di forze complanari, se ne terrà conto nel calcolo, ovvero essa potrà essere conferita mediante irrigidimenti (controventature) opportunamente dimensionati.

C.6.1.3. *Azioni verticali.*

Le azioni sismiche verticali non vengono di norma considerate, ad esclusione dei seguenti casi:

a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;
b) strutture di tipo spingente;
c) sbalzi.

Nei casi di cui ai punti *a)* e *b)* le strutture devono calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico verticale K_v pari a $\pm 0,2$.

Per gli sbalzi si deve considerare un coefficiente sismico verticale $K_v = \pm 0,4$.

Il coefficiente K_v in ogni caso deve essere moltiplicato per I.

C.6.2. *Analisi dinamica.*

Per strutture dotate di periodo proprio $T_o > 1,4$ secondi deve essere eseguita l'analisi dinamica con le modalità prescritte in B.6. adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione orizzontale, l'espressione

$$a/g = C \cdot R \cdot \varepsilon \cdot \beta \cdot I$$

Il calcolo delle azioni sismiche verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3. non richiede di norma un'analisi dinamica e possono quindi applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati.

C.6.3. *Verifiche.*

Le sollecitazioni α provocate dal sisma si devono combinare con quelle α_p provocate dalle altre azioni esterne secondo la relazione

$$\alpha_p \pm \alpha$$

Qualora si siano calcolate le sollecitazioni α_v provocate dalle azioni sismiche verticali la determinazione delle sollecitazioni complessivamente provocate dal sisma si dovrà eseguire mediante la relazione

$$\alpha = \sqrt{\alpha_h^2 + \alpha_v^2}$$

indicando con α_h le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali.

Per quanto concerne la verifica delle tensioni vale quanto prescritto nei punti B.7. e B.8.

Non si richiede invece il calcolo delle deformazioni e degli spostamenti ad essi conseguenti a meno che la loro valutazione non sia essenziale per controllare il funzionamento di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento. In tal caso, indicando con η_2 tali spostamenti, si ha:

$$\eta_2 = \eta_p \pm \varnothing \sqrt{\eta_h^2 + \eta_v^2}$$

con:

$\varnothing$ = 6 se è stata svolta l'analisi statica;
$\varnothing$ = 4 se è stata svolta l'analisi dinamica.

C.6.4. *Fondazioni.*

Valgono per le fondazioni le prescrizioni riportate nei punti A.2. e B.10.

C.6.5. *Elementi divisori e pannelli esterni.*

I pannelli di muratura che costituiscono divisori interni, se hanno altezza superiore a 4 m e sviluppano una superfice superiore a 20 m², devono essere collegati alla struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali, disposte ad interasse non superiore a 3 metri.

Analogo collegamento è prescritto per i pannelli di muratura esterni sia quando abbiano altezza superiore a 3,5 m sia quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati.

Le eventuali aperture in detti pannelli, in edifici da realizzare in zone con grado di sismicità $S > 9$, devono essere delimitate da una intelaiatura della quale alcuni elementi devono essere prolungati fino a collegarsi con la struttura portante.

Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati di qualsiasi dimensione, si devono prevedere gli accorgimenti necessari per evitare che essi possano staccarsi totalmente dalla struttura che li sostiene.

C.7. *Edifici con struttura a pannelli portanti.*

C.7.1. I sistemi costruttivi di cui alla lettera *c)* del precedente punto C.1. devono essere realizzati in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Nel caso di pannelli costruiti in opera, la certificazione d'idoneità dovrà essere rilasciata esclusivamente se costituiscono un sistema, intendendosi per tale la realizzazione di particolari costruttivi essenziali con carattere ripetitivo.

C.7.2. L'analisi sismica viene di norma eseguita con le modalità prescritte per gli edifici con struttura intelaiata.

Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite come indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente di struttura il valore β = 1,4 ed al coefficiente di risposta il valore R = 1. Lo schema strutturale dell'edificio deve contenere pareti di irrigidimento secondo due direzioni orizzontali ortogonali.

C.8. *Edifici con strutture in legname.*

Le costole montanti e le altre parti costituenti l'organismo statico degli edifici in legname devono essere di un sol pezzo o così saldamente collegate e rafforzate nelle giunture da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione.

C.9. *Interventi sugli edifici esistenti.*

C.9.0. Gli interventi di adeguamento o di miglioramento di seguito definiti possono essere eseguiti senza l'obbligo del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti norme, relativi alle nuove costruzioni, ed in particolare ai punti C.2. e C. 3.
Gli interventi predetti comprendono le riparazioni dei danni prodotti da eventi sismici.

C.9.1. *Definizioni.*

C.9.1.1. *Intervento di adeguamento.*

Si definisce intervento di adeguamento l'esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3.

È fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intende:
a) sopraelevare o ampliare l'edificio.

Si intende per ampliamento l'eventuale sopraelevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio stesso. In tal caso non sussiste più l'obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3.;

b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall'intervento, incrementi dei carichi originari (pesi permanenti carico accidentale compreso) superiori al 20%;

c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;

d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorchè detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso;

e) effettuare interventi strutturali rivolti a reintegrare l'organismo edilizio esistente nella sua funzionalità strutturale mediante un insieme sistematico di opere.

Le sopraelevazioni sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui al punto C.3. qualora sia necessaria per l'abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani.

C.9.1.2. *Intervento di miglioramento.*

Si definisce intervento di miglioramento l'esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.

È fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.

C.9.2. *Progetto esecutivo.*

C.9.2.1. *Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento.*

Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo firmato, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da un ingegnere, architetto, geometra e perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.

In ogni caso i disegni di progetto devono contenere le necessarie informazioni atte a definire le modalità di realizzazione degli interventi nonchè, ogni qualvolta occorra, la descrizione e la rappresentazione grafica delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni specifiche.

Nel caso in cui sia prescritto l'adeguamento ai sensi del precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione allo stato di fatto dell'edificio e sulla base degli accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che non occorrano provvedimenti di adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai sensi del citato art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la documentazione tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente.

La verifica sismica è tassativa per gli edifici con struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli portanti.

Essa può essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica per gli edifici in muratura che allo stato di fatto o dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui al punto C.5. Se gli edifici in muratura non hanno i requisiti innanzi citati, la verifica sismica è obbligatoria.

Nelle verifiche sismiche per gli interventi di adeguamento si terrà conto dei coefficienti di protezione sismica *I* definiti nei punti precedenti, assumendo, per i soli casi di adeguamento previsti al punto C.9.1.1. paragrafo *e)*, un valore di *I* ridotto del 30%.

C.9.2.2. *Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento.*

Nel caso di interventi di miglioramento il progetto dovrà contenere di norma la stessa documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate.

Nella relazione tecnica dovrà essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio.

C.9.2.3. *Operazioni progettuali.*

Il progetto di un intervento su di un edificio sarà basato sulle seguenti operazioni:

a) individuazione dello schema strutturale nella situazione esistente;

b) valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell'edificio e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto;

c) scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi come sopra determinati;

d) verifica sismica, se necessaria, del nuovo organismo strutturale.

C.9.2.4. *Criteri di scelta progettuale.*

I criteri adottati nella scelta del tipo di intervento, devono scaturire, di norma, da uno studio preliminare dell'organismo edilizio riguardante in particolare:

a) le caratteristiche, nella situazione esistente, sotto il profilo architettonico, strutturale e della destinazione d'uso;

b) l'evoluzione storica delle predette caratteristiche con particolare riferimento all'impianto edilizio originario ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo;

c) l'analisi globale del comportamento strutturale al fine di accertare le cause ed il meccanismo di eventuali dissesti in atto.

C.9.3. *Provvedimenti tecnici di intervento.*

I provvedimenti tecnici per interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico possono ottenersi sia mediante la riduzione degli effetti delle azioni sismiche, sia mediante l'aumento della resistenza dell'organismo edilizio o di sue parti a tali azioni.

Provvedimenti tecnici devono altresì essere adotti per consolidare, e se del caso eliminare, elementi non strutturali il cui eventuale crollo può causare vittime e danni.

C.9.3.1. *Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici.*

I provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici possono consistere:

a) nella riduzione delle masse non strutturali;

b) altri provvedimenti tendenti a modificare favorevolmente il comportamento d'insieme del sistema edilizio, fra i quali:

la creazione ed adeguamento dei giunti;
la riduzione degli effetti torsionali;
la ridistribuzione delle rigidezze.

C.9.3.2. *Provvedimenti tecnici di adeguamento o miglioramento intesi ad aumentare la resistenza strutturale.*

I provvedimenti tecnici di adeguamento antisismico intesi ad aumentare la resistenza delle strutture consistono sia nell'aumentare la resistenza di alcuni o di tutti gli elementi costituenti il sistema strutturale esistente, sia nell'inserimento di nuovi elementi o sistemi strutturali collaboranti con quelli esistenti.

I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico sono indicati al successivo punto C.9.8. Possono usarsi anche tecniche d'intervento non ivi esplicitamente menzionate purchè risultino, sulla base di adeguata documentazione, di eguale efficacia.

C.9.3.3. *Provvedimenti tecnici in fondazione.*

I provvedimenti di adeguamento riguardanti le strutture di fondazione dovranno tendere di norma al rispetto delle prescrizioni contenute al punto C.6.4.

Le verifiche dovranno essere eseguite secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 21 gennaio 1981 e successivi aggiornamenti riducendo del 20% i coefficienti di sicurezza ivi prescritti.

Nel caso di edifici situati su o in prossimità di pendii naturali o artificiali, deve essere verificata anche la stabilità globale del pendio tenuto conto della presenza l'edificio secondo quanto disposto alla sezione G del sopracitato decreto.

Se si accerti che possono verificarsi nel sottosuolo dell'opera fenomeni di liquefazione oppure manifestazioni di movimenti franosi, non si procederà a qualsiasi intervento di adeguamento prima di avere stabilizzato la zona mediante i provvedimenti del caso.

Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture di fondazione e le relative verifiche potranno essere omessi, qualora su motivato giudizio del progettista ed in relazione alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla relazione geotecnica di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981, siano verificate contemporaneamente tutte le seguenti circostanze:

a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza.

b) gli interventi di adeguamento non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;

c) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;

d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche valutate assumendo $\beta = 2$.

C.9.3.4. *Giunti tecnici tra edifici contigui per interventi di adeguamento.*

Nel caso di giunti non dimensionati in conformità al punto C.4. si deve provvedere, in generale, al loro adeguamento.

In alternativa si potrà intervenire:

o inserendo degli elementi di protezione al martellamento;
oppure eliminando il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. In tal caso si dovrà tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell'edificio.

Qualora l'adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso, è consentito di non effettuare l'adeguamento nei seguenti casi:

a) il calcolo delle deformazioni relative fra i due corpi di fabbrica, svolto secondo i criteri indicati al punto C.6.3. ma assumendo comunque per il coefficiente ∅ il valore $\varphi = 1$ per le costruzioni in muratura e $\varphi = 3$ per gli altri tipi di strutture, assicuri la mancanza di effetti di martellamento;

b) edifici contigui entrambi in muratura ed aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2.

C.9.3.5. *Aggetti verticali.*

Gli elementi verticali (quali comignoli, torrini, parapetti ecc.) dovranno essere opportunamente vincolati alle strutture portanti ed essere resi resistenti alle forze sismiche.

C.9.4. *Collaudo degli interventi di adeguamento.*

Gli interventi di adeguamento saranno sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere architetto geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso d'opera, dovrà tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto, controllando in particolare l'efficienza dei collegamenti eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti eventualmente inseriti e le strutture preesistenti.

Di norma il collaudo dovrà essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su campioni.

C.9.5. *Interventi di adeguamento delle costruzioni in muratura.*

C.9.5.1. *Schema strutturale.*

Il progetto degli interventi di adeguamento deve basarsi su uno schema strutturale resistente all'azione sismica che deve ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della costruzione, tenuto conto del suo comportamento globale; dovrà comunque essere assicurato un comportamento di tipo scatolare del complesso della struttura.

Dovranno inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali in corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a livello di piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso.

Infine, per tutte le strutture spingenti dovrà provvedersi all'eliminazione delle relative spinte.

Si dovrà accertare l'efficacia dei collegamenti tra solai e pareti e delle pareti tra di loro. Qualora nello schema si faccia affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti ad un dato livello tra i diversi setti murari, andrà accertata l'efficacia dei solai a costituire un diaframma orizzontale rigido.

Per ciascuna parete si considereranno in genere separatamente le azioni ad essa complanari e quelle normali.

Le azioni complanari alle pareti saranno valutate tenendo conto della ridistribuzione operata dai solai solo se questi presentano adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamento con i muri.

Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti queste si considereranno vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se è accertata l'efficacia dei collegamenti.

C.9.5.2. *Analisi dei materiali.*

La resistenza della muratura sarà calcolata in relazione alla tipologia, alla qualità ed allo stato di conservazione del sistema murario.

C.9.5.3. *Verifica sismica.*

La verifica delle strutture in elevazione va eseguita con riferimento alla resistenza a rottura delle murature, considerando le azioni sismiche definite al precedente punto C.6. assumendo per il coefficiente di struttura il valore:

$$\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$$

ove si attribuiscono i seguenti valori:

$\beta_1 = 2$, coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di duttilità delle costruzioni in muratura;

$\beta_2 = 2$, coefficiente che tiene conto delle modalità di verifica a rottura.

Per la verifica sismica si potrà adottare una ipotesi di comportamento elasto-plastico con controllo della duttilità.

Per la valutazione delle azioni sismiche complanari alle pareti si prenderà in esame l'edificio nella sua interezza, con i collegamenti operati dai solai in quanto a tale scopo efficaci, considerando la forza orizzontale di calcolo applicata nel baricentro delle masse presenti.

Si considera trascurabile la rigidezza delle pareti per deformazioni ortogonali al loro piano.

L'azione sismica ortogonale alla parete sarà rappresentata da un carico orizzontale distribuito, pari a β C volte il peso della parete e da forze concentrate pari a β C volte il carico degli orizzontamenti che si appoggiano su di essa se questi non sono efficacemente collegati a muri trasversali.

Si terrà conto dei vincoli della parete con i muri trasversali e con i solai solo in quanto efficaci.

L'effetto flessionale dell'azione sismica ortogonale alla parete può essere valutato nell'ipotesi di comportamento lineare a sezione interamente reagente.

Le verifiche relative alle fondazioni, previste dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981 vanno eseguite secondo i criteri stabiliti in detto decreto; le azioni sismiche saranno calcolate assumendo per il coefficiente β_2 il valore $\beta_2 = 1$.

C.9.6. *Interventi di adeguamento delle costruzioni di cemento armato.*

C.9.6.1. *Schema strutturale.*

Lo schema strutturale resistente alle azioni sismiche deve derivare da un'analisi del comportamento globale dell'edificio, tenendo adeguatamente in conto la partecipazione di tutti gli elementi irrigidenti efficaci. In particolare dovrà essere adeguatamente studiata la modellazione dei sistemi strutturali più rigidi, quali le scale o altri eventuali nuclei presenti nel fabbricato.

Si dovrà anche tener conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, attese le caratteristiche di rigidezza e di resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante. Di tali elementi dovrà essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali.

Qualora lo schema strutturale sia basato sull'ipotesi di infinita rigidezza dei solai nel loro piano, come previsto al punto C.6.1.2., dovrà essere accertata la effettiva rispondenza di tali ipotesi con la effettiva configurazione strutturale dei solai stessi.

C.9.6.2. *Analisi dei materiali e particolari costruttivi.*

La resistenza degli elementi strutturali verrà stimata avuto riguardo alla qualità e allo stato di conservazione del conglomerato e dell'armatura metallica.

Opportune indagini saranno eseguite per appurare l'affidabilità dei dettagli costruttivi, in particolare degli ancoraggi delle armature in corrispondenza dei principali nodi trave-pilastro.

C.9.6.3. *Verifica sismica.*

La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.

C.9.7. *Interventi di adeguamento delle costruzioni con struttura metallica.*

C.9.7.1. *Schema strutturale.*

Lo schema strutturale resistente all'azione sismica deve rispecchiare il comportamento globale dell'edificio.

Si terrà conto della presenza di elementi anche non strutturali che limitino la deformabilità dell'organismo portante: si valuterà la rigidezza e la resistenza di tali elementi per giudicare della loro partecipazione al comportamento d'insieme.

Si accerterà altresì l'efficienza degli elementi controventanti costituiti da nuclei in cemento armato oppure da strutture verticali in acciaio o altro, tenendo conto delle effettive condizioni di vincolo offerte dalle fondazioni.

C.9.7.2. *Analisi dei materiali e particolari costruttivi.*

Le caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali saranno valutate mediante esame dello stato di conservazione del materiale metallico e dell'integrità fisica di ogni loro parte.

L'indagine deve essere estesa, a seconda della tipologia strutturale dell'edificio, agli elementi controventanti (nuclei di cemento armato, controventi verticali in acciaio, etc.), agli elementi di collegamento di questi ultimi alle piastre ed agli ancoraggi alle fondazioni.

C.9.7.3. *Verifica sismica.*

La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.

C.9.8. *Interventi tecnici di miglioramento per gli edifici in muratura.*

C.9.8.1. *Pareti murarie.*

Le murature che non presentino gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od estese lesioni, possono essere riparate; nel caso contrario andranno demolite e ripristinate possibilmente con materiali inerti simili alla muratura preesistente.

Le riparazioni saranno in genere effettuate mediante:

iniezione di miscele leganti;

applicazione di lastre in cemento armato o reti metalliche elettrosaldate;

inserimento di pilastrini;

tirantature orizzontali e verticali.

Indebolimenti locali delle pareti murarie, in prossimità degli innesti e degli incroci per l'eventuale presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere, devono essere eliminati.

In caso di irregolare distribuzione delle aperture (vani di finestre o porte) nei muri maestri, quando non sia possibile la loro chiusura, con muratura efficacemente immorsata alla esistente, si deve provvedere alla cerchiatura delle aperture stesse a mezzo di telai in cemento armato o metallici collegati alla muratura adiacente tramite perforazioni armate.

C.9.8.2. *Solai.*

Ove si proceda alla sostituzione di solai, questi saranno del tipo in cemento armato ordinario o precompresso o solai misti con blocchi interposti in laterizio od altro materiale, ovvero in acciaio efficacemente ancorati alle estremità di cordoli.

Qualora le murature portanti siano prive di cordoli armati in corrispondenza degli orizzontamenti, questi dovranno essere realizzati con altezze non inferiori allo spessore del solaio.

I cordoli potranno essere eseguiti — se necessario — a tratti sovrapponendo le armature ed eventualmente con predisposizione di un tubo centrale per l'inserimento di tiranti o cavi di precompressione.

Qualora le murature presentino consistenza e buona fattura i cordoli potranno non essere estesi a tutto lo spessore delle murature ovvero sostituiti con iniezioni di pasta cementizia o miscele sintetiche.

Potranno usarsi solai in legno solo ove sia richiesto da particolari esigenze architettoniche.

Nel caso si impieghino travetti prefabbricati in cemento armato ordinario o precompresso si dovrà disporre un'apposita armatura di collegamento dei travetti alle strutture perimetrali (travi o cordoli), in modo da costituire un efficace ancoraggio sia agli effetti della trasmissione del momento negativo, sia della forza di taglio.

Qualora si usino laterizi, questi devono essere a blocco unico tra i travetti ed essere efficacemente ancorati ad essi ed alla sovrastante soletta.

C.9.8.3. *Scale.*

Le scale in muratura non portate (cosidette alla romana) devono essere di regola sostituite da scale in cemento armato o in acciaio.

Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive di lesioni, e dopo averne verificata l'efficienza a mezzo di prove di carico statico e dinamico. Quando necessità ambientali-architettoniche richiedano la conservazione di scale a sbalzo staticamente non sicure, potranno adottarsi, previo accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o cementizie.

C.9.8.4. *Archi e volte.*

Gli archi e le volte dei fabbricati, siti negli orizzontamenti fuori terra, devono essere muniti di cinture, chiavi o tiranti, posti convenientemente in tensione, atti ad assorbire integralmente le spinte alle loro imposte, a meno che le murature di sostegno abbiano spessori sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano generati sforzi di trazione.

Le eventuali lesioni degli archi e delle volte potranno essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero con iniezioni cementizie o di soluzioni di materie sintetiche o altro materiale o sistema idoneo.

Qualora le lesioni siano macroscopiche, o le murature si presentino inconsistenti, gli archi e le volte dovranno essere demoliti. Ove lo richiedano esigenze funzionali od estetiche, ovvero il ripristino di condizioni di equilibrio di insieme, potranno essere ricostruiti sempre con il criterio di realizzare sistemi spingenti chiusi in se stessi; qualora non sussistano le dette esigenze, le strutture spingenti vanno sostituite con elementi strutturali non spingenti.

C.9.8.5. *Coperture.*

I tetti ove sostituiti debbono essere non spingenti ed efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento.

Nel caso di tetti in legno si dovrà garantire una adeguata connessione fra i diversi elementi costituenti l'orditura.

C.9.9. *Edifici con struttura mista.*

Nel caso di edifici le cui strutture resistenti sono realizzate con combinazioni di elementi in muratura, in calcestruzzo armato o metallici, si applicano le prescrizioni di cui alle presenti norme relative alla tipologia degli elementi strutturali ai quali è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali.

Dovrà essere verificata la compatibilità delle deformazioni dei vari elementi presenti nonché la validità dei collegamenti fra gli elementi strutturali di diversa tipologia.

C.9.10. *Complessi edilizi.*

Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo di intervento deve documentare la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi previsti non arrechino aggravi a tale situazione.

D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI

Nella progettazione e nella costruzione dei muri di sostegno dei terreni in zone sismiche deve tenersi anche conto della influenza delle azioni sismiche agenti soltanto in direzione orizzontale.

Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito all'influenza che le azioni sismiche esercitano sulle spinte dei terrapieni, potranno adottarsi i criteri di calcolo che seguono.

Oltre la spinta statica F (calcolata per i valori di i e di β), devono, pertanto, considerarsi le seguenti ulteriori due forze:

1) un incremento di spinta ΔF pari alla differenza fra la spinta F esercitata dal terreno retrostante in condizioni sismiche e quella statica F

$$\Delta F = F_s - F$$

in cui

$$F_s = A\, F'$$

ove

$$A = \frac{\cos^2 (\beta + \vartheta)}{\cos^2 \beta \cos \vartheta}$$

$\vartheta = arctg\ C$

C = coefficiente d'intensita sismica

F' = spinta calcolata per $i' = i + \vartheta$

$\beta' = \beta + \vartheta$

β = angolo formato dall'intradosso del muro con la verticale (positivo per intradosso inclinato verso l'esterno)

i = angolo formato dalla superficie esterna del terreno con l'orizzontale (positivo verso l'alto)

Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base del muro pari a 2/3 dell'altezza del muro stesso:

2) una forza d'inerzia orizzontale

$$F_i = C \cdot W$$

ove:

C = coefficiente d'intensità sismica

W = peso proprio del muro

Tale forza d'inerzia va applicata nel baricentro dei pesi.

Le verifiche di cui detto innanzi potranno omettersi per muri di sostegno con altezza inferiore ai 3 metri.

ALLEGATO *1*

1. *Tipologie e percentuali di foratura dei mattoni e blocchi artificiali.*

1.1. *Definizioni.*

Mattoni e blocchi. — Sono denominati mattoni gli elementi per murature di laterizio o di altro materiale idoneo avente generalmente forma parallelepipeda; gli elementi di grande formato (volume maggiore di 5.500 cm^3 circa) sono anche denominati blocchi.

Foratura. — Gli elementi per muratura possono essere dotati di incavi di limitata profondità su una o due facce opposte; di fori passanti da una faccia e quella opposta; di fori profondi non passanti.

Agli effetti delle presenti norme si indica con:

A = area lorda della faccia delimitata dal suo perimetro
f = area media della sezione normale di un foro
F = area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti

La percentuale di foratura è espressa dalla:

$$\varphi = 100 \frac{F}{A}$$

1.2. *Mattoni o blocchi pieni.*

Si considerano pieni i mattoni o blocchi che abbiano incavi di limitata profondità destinati ad essere riempiti dal letto di malta, nonchè gli elementi con fori passanti e profondi non passanti la cui foratura rientri nei limiti seguenti:

$$\varphi \leq 15\% \qquad f \leq 0{,}03\ A$$

1.3. *Mattoni e blocchi semipieni.*

Si considerano semipieni gli elementi per murature per i quali risulti:

$$15\% < \varphi \leq 45\% \qquad f \leq 4{,}5\ \text{cm}^2$$

La distanza minima tra un foro ed il perimetro esterno deve essere — per elementi lisci da paramento — di almeno 1,5 cm e per elementi rigati, al netto della rigatura, di almeno 1,2 cm.

I fori dovranno essere distribuiti pressocchè uniformemente sulla faccia del pezzo.

Quando A sia maggiore di 300 cm^2, l'elemento può essere dotato di un foro di presa di maggiori dimensioni fino ad un massimo di 35 cm^2, da computare nella percentuale complessiva della foratura, avente lo scopo di agevolare la presa manuale; per A maggiore di 580 cm^2, i fori di presa possono essere due con area di ogni foro non maggiore di 35 cm^2 e da computare nela percentuale complessiva della foratura.

2. *Resistenze*

Gli elementi per murature dovranno avere le seguenti resistenze medie a rottura per compressione riferita alla superficie totale lorda, e valutata su almeno 30 elementi.

a) elementi pieni:

$R \geqslant 10$ N/mm^2 (100 Kg/cm^2) per edifici di altezza maggiore a m 7,50

$R \geqslant 7$ N/mm^2 (70 Kg/cm^2) per edifici di altezza fino a m 7,50

b) elementi semipieni:

in direzione dei carichi verticali:

$$R_1 \geqslant 8\ N/mm^2\ (80\ Kg/cm^2)$$

in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura:

$$R_2 \geqslant 2\ N/mm^2\ (20\ Kg/cm^2)$$

I valori di R_1 e R_2 dovranno essere entrambi rispettati.

3. *Accettazione.*

Per l'accettazione all'impiego di elementi semipieni per murature, ogni produttore dovrà eseguire ogni sei mesi presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, prove a rottura per compressione nelle due direzioni ciascuna su trenta elementi singoli.

Tale certificazione va sottoposta al direttore dei lavori per l'accettazione della fornitura.

Il direttore dei lavori potrà eseguire altre eventuali prove per la determinazione della media; in tal caso si opererà su almeno dieci elementi.

85A6577

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1986.

Disciplina fiscale dei prodotti petroliferi costituenti provviste di bordo delle motobarche da pesca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di sicurezza fiscale, di emanare il provvedimento previsto dal quarto comma del predetto art. 254;

Decreta:

Articolo unico

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non è applicabile alla benzina imbarcata come provvista di bordo sulle motobarche da pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1986.

Roma, addì 17 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A3563

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1986.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985 a otto anni, emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 in data 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1985, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 155, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 15 aprile di ogni anno, a partire dal 15 aprile 1986, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 4 aprile 1986.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 15 aprile di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sara aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: «Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 9,75% - Emissione 15 aprile 1985 - Rimborsabili il 15 aprile 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati», sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 15 aprile 1986.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 4 aprile 1985, nonché la consegna dei nuovi certificati

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto del 4 aprile 1985, attualmente l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 15 aprile di ogni anno, a partire dal 1986 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 6 aprile di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 22 marzo di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 9,75% - Emissione 15 aprile 1985 - Rimborsabili il 15 aprile 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni

lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 4 aprile 1985. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche estere sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale del 4 aprile 1985.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati «pagabile all'estero» che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 15 aprile 1986.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 4 aprile 1985, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura «pagabile all'estero», su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca agente». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° marzo ed il 15 aprile di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 16 aprile; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 15 aprile dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 4 aprile 1985, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 4 aprile 1985.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1987, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1986 è, prevedibilmente, di L. 275.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1986
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 339

86A2969

DECRETO 3 maggio 1986.

Elevazione a lire 5.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° maggio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1986, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 99, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° maggio 1986, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 5.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° maggio 1986, emessi con decreto ministeriale del 28 aprile 1986, n. 622780/66-AU-109, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 3.000 miliardi a lire 5.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro l'8 maggio 1986, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 28 aprile 1986, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuale, per il periodo dal 1° maggio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata in bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 28 aprile 1986.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1986
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 322

86A3578

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 aprile 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. Pagana, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° marzo 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Pagana, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 25 febbraio 1986, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI in data 20 marzo 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Pagana, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° marzo 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A3517

DECRETO 5 maggio 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle società del gruppo Flotta Lauro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982 e 14 giugno 1983, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - società di navigazione, Eraclide - armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - gestione armatoriale navi noleggiate (o navi da noleggio), la S.r.l. Achille Lauro Lines, l'impresa individuale Achille Lauro e la S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purchè la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 7 febbraio 1986, volta ad ottenere la fissazione al 19 febbraio 1987 del termine unico di cui sopra, nei confronti delle società sopracitate, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 20 marzo 1986;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le società del Gruppo Lauro, citate nelle premesse, è prorogata fino al 19 febbraio 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A3518

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 12 maggio 1986.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 2 maggio 1986 recante disposizioni contingibili ed urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 2 maggio 1986, con la quale venivano disposte, in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, misure cautelari per la sanità pubblica con effetto su tutto il territorio nazionale, in relazione alla situazione venutasi a determinare a seguito dell'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl;

Considerato che la favorevole evoluzione del fenomeno di radioattività ambientale nelle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, consente di ritenere cessate le ragioni di cautela che avevano motivato le misure previste con la predetta ordinanza, limitatamente alle verdure fresche raccolte nei predetti territori;

Ritenuto altresì opportuno adottare misure idonee ad evitare distorsioni nell'applicazione delle conseguenti disposizioni;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza nelle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, sono aboliti i divieti di vendita e di somministrazione stabiliti con l'ordinanza 2 maggio 1986, limitatamente alle verdure fresche raccolte nelle predette regioni.

Resta fermo il divieto di vendere al pubblico nel rimanente territorio nazionale le verdure fresche di cui al precedente comma, raccolte nelle regioni ivi indicate, nonché di introdurre nelle regioni stesse le verdure fresche raccolte nel rimanente territorio fatta eccezione per Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni della presente ordinanza, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3690

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 5 maggio 1986 sono stati proclamati eletti membri del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1986-88, i seguenti notai:

1ª zona - Barone Roberto, notaio in Torino;
2ª zona - Salvadori Tosco, notaio in Genova;
3ª zona - Farassino Gianfranco, notaio in Milano;
4ª zona - Bagnoli Enrico, notaio in Volta Mantovana;
5ª zona - Bordieri Carlo, notaio in Jesolo;
6ª zona - Marmocchi Enrico, notaio in Bologna;
7ª zona - Ersoch Massimo, notaio in Firenze;
8ª zona - La Cava Virgilio, notaio in Cori;
8ª zona - Jemma Andrea, notaio in Roma;
9ª zona - Napoleone Cristiano, notaio in Pescara;
10ª zona - Laurini Giancarlo, notaio in Marano di Napoli;
11ª zona - Mobilio Prospero, notaio in Taranto;
12ª zona - Greco Fausto, notaio in Reggio Calabria;
13ª zona - Attaguile Francesco, notaio in Catania;
14ª zona - Polizzano Francesco Paolo, notaio in Nicosia.

86A3564

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Basozeb Ben

Con decreto ministeriale 18 marzo 1986 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 6 marzo 1985 alla impresa Baslini industrie chimiche S.p.a., con sede in Milano, via G. Serbelloni, 12, del presidio sanitario denominato Basozeb Ben, già registrato al n. 6229.

86A2881

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «M. De Mennato» di Ponte ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Benevento n. 143/2 del 15 gennaio 1985 la scuola media statale «M. De Mennato» di Ponte (Benevento) è autorizzata ad accettare la somma di L. 2.000.000 offerta dai coniugi Luigi ed Angelina Ocone per un'erigenda fondazione con sede presso la predetta scuola.

La somma sarà destinata a costituire due borse di studio annuali per gli alunni più meritevoli e più bisognosi.

86A3393

MINISTERO DEL TESORO

N. 83

Corso dei cambi del 2 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514,27	1514,550	1514 —	1514 —	1514 —
Marco germanico	686 —	686 —	686 —	686 —	686 —	686,07	686,150	686 —	686 —	686 —
Franco francese	215,350	215,350	215,20	215,350	215,50	215,43	215,510	215,350	215,350	215 —
Fiorino olandese	608,670	608,670	609 —	608,670	608,75	608,73	608,800	608,670	608,670	608,67
Franco belga	33,599	33,599	33,63	33,599	33,60	33,59	33,597	33,599	33,599	33,59
Lira sterlina	2307,300	2307,300	2308 —	2307,300	2308 —	2307,75	2308 —	2307,300	2307,300	2307,30
Lira irlandese	2087,250	2087,250	2090 —	2087,250	2087 —	2087,37	2087,500	2087,250	2087,250	—
Corona danese	185,470	185,470	185,50	185,470	185,50	185,45	185,440	185,470	185,470	185,60
Dracma	10,935	10,935	10,90	10,935	—	—	10,920	10,935	10,935	—
E.C.U.	1474,900	1474,900	1475,50	1474,900	1474,85	1474,45	1475 —	1474,900	1474,900	1474,90
Dollaro canadese	1097,100	1097,100	1098 —	1097,100	1097 —	1097,30	1097,500	1097,100	1097,100	1097,10
Yen giapponese	8,929	8,929	8,94	8,929	8,92	8,92	8,927	8,929	8,929	8,92
Franco svizzero	819,280	819,280	820,20	819,280	819,25	819,26	819,250	819,280	819,280	819,28
Scellino austriaco	97,583	97,583	97,60	97,583	97,50	97,56	97,545	97,583	97,583	97,58
Corona norvegese	215,400	215,400	215,90	215,400	215,50	215,47	215,550	215,400	215,400	218,40
Corona svedese	213,880	213,880	213,80	213,880	213,75	213,79	213,700	213,880	213,880	213,88
FIM	302,250	302,250	302,25	302,250	302 —	302,27	302,300	302,250	302,250	—
Escudo portoghese	10,250	10,250	10,25	10,250	10,25	10,26	10,280	10,250	10,250	10,25
Peseta spagnola	10,813	10,813	10,83	10,813	10,80	10,82	10,830	10,813	10,813	10,81
Dollaro australiano	1113 —	1113 —	1112 —	1113 —	1112 —	1112,50	1112 —	1113 —	1113 —	1113 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1986

Dollaro USA	1514,275	Lira irlandese	2087,375	Scellino austriaco	97,564
Marco germanico	686,075	Corona danese	185,455	Corona norvegese	215,475
Franco francese	215,430	Dracma	10,927	Corona svedese	213,790
Fiorino olandese	608,735	E.C.U.	1474,950	FIM	302,275
Franco belga	33,598	Dollaro canadese	1097,300	Escudo portoghese	10,265
Lira sterlina	2307,650	Yen giapponese	8,928	Peseta spagnola	10,821
		Franco svizzero	819,265	Dollaro australiano	1112,500

Media dei titoli del 2 maggio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	97,500
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,875
» » » » 1-10-1983/86	100,550
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,200
» » » » 1- 1-1983/87	101,100
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,625
» » » » 1- 5-1983/87	102,050
» » » » 1- 6-1983/87	101,175
» » » » 1-11-1983/87	100,850
» » » » 1-12-1983/87	100,875
» » » » 1- 1-1984/88	100,200
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,125
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	101,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	101,600
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,625
» » » » 1- 7-1990	98,675
» » » » 1- 8-1990	98.650
» » » » 1- 9-1990	100,100
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	102.300
» » » » 1- 1-1984/91	101,925
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 1- 3-1984/91	100,975
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,450
» » » » 1- 6-1984/91	100.850
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,500
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	100 —
» » » » 1- 2-1992	98,950
» » » » 1- 2-1995	100 —
» » » » 1- 3-1995	98,300
» » » » 1- 4-1995	98,450
» » » » 1- 5-1995	98,300
» » » » 1- 6-1995	98.200
» » » » 1- 7-1995	98,500
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50% 1-10-1986	100,500
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,150
» » » 12 % 1- 2-1988	101,400
» » » 12 % 1- 3-1988	101,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,075
» » » 12,50% 1-10-1988	102,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	113 —
» » » » 1983/90 11,50%	110 —
» » » » 1984/91 11,25%	110 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,625
» » » » 1985/93 9,60%	104,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M02056

MINISTERO DEL TESORO

N. 84

Corso dei cambi del 5 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1499,600	1499,600	1500 —	1499,600	—	1499,85	1500,100	1499,600	1499,600	—
Marco germanico	686 —	686,—	686,50	686 —	—	686 —	686 —	686 —	686 —	—
Franco francese	215,210	215,210	215,50	215,210	—	215,28	215,350	215,210	215,210	—
Fiorino olandese	608,510	608,510	609 —	608,510	—	608,58	608,630	608,510	608,510	—
Franco belga	33,601	33,601	33,63	33,601	—	33,60	33,602	33,601	33,601	—
Lira sterlina	2312,800	2312,800	2308 —	2312,800	—	2311,95	2311,100	2312,800	2312,800	—
Lira irlandese	2091,300	2091,300	2092 —	2091,300	—	2090,65	2090 —	2091,300	2091,300	—
Corona danese	185,590	185,590	185,10	185,590	—	185,57	185,550	185,590	185,590	—
Dracma	10,938	10,938	10,83	10,938	—	—	10,920	10,938	10,938	—
E.C.U.	1474,400	1474,400	1474,90	1474,400	—	1474,27	1474,150	1474,400	1474,400	—
Dollaro canadese	1087,500	1087,500	1091 —	1087,500	—	1087,72	1087,750	1087,500	1087,500	—
Yen giapponese	9,056	9,056	9,06	9,056	—	9,06	9,064	9,056	9,056	—
Franco svizzero	819,400	819,400	820,50	819,400	—	819,45	819,500	819,400	819,400	—
Scellino austriaco	97,520	97,520	97,65	97,520	—	97,54	97,572	97,520	97,520	—
Corona norvegese	215,920	215,920	215,75	215,920	—	216,01	216,100	215,920	215,920	—
Corona svedese	213,210	213,210	213,20	213,210	—	213,13	213,050	213,210	213,210	—
FIM	302,160	302,160	303,50	302,160	—	302,58	303 —	302,160	302,160	—
Escudo portoghese	10,140	10,140	10,25	10,140	—	10,21	10,280	10,140	10,140	—
Peseta spagnola	10,790	10,790	10,78	10,790	—	10,79	10,793	10,790	10,790	—
Dollaro australiano	1106 —	1106 —	1107 —	1106 —	—	1106,50	1107 —	1106 —	1106 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1499,850
Marco germanico	686 —
Franco francese	215,280
Fiorino olandese	608,570
Franco belga	33,601
Lira sterlina	2311,950
Lira irlandese	2090,650
Corona danese	185,570
Dracma	10,929
E.C.U.	1474,270
Dollaro canadese	1087,625
Yen giapponese	9,060
Franco svizzero	819,450
Scellino austriaco	97,546
Corona norvegese	216,010
Corona svedese	213,130
FIM	302,580
Escudo portoghese	10,210
Peseta spagnola	10,791
Dollaro australiano	1106,500

Media dei titoli del 5 maggio 1986

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	69,875
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	97,500
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,375
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,025
» » » » 1- 8-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,925
» » » » 1-10-1983/86	100,500
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,200
» » » » 1- 2-1983/87	100,325
» » » » 1- 3-1983/87	101,525
» » » » 1- 4-1983/87	101,750
» » » » 1- 5-1983/87	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,625
» » » » 1- 1-1984/88	100,200
» » » » 1- 2-1984/88	100,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,175
» » » » 1- 4-1984/88	100,600
» » » » 1- 5-1984/88	101,375
» » » » 1- 6-1984/88	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	101,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,350
» » » » 1- 9-1983/88	101,525
» » » » 1-10-1983/88	101,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1990	98,900
» » » » 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	99,025
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	102,600
» » » » 1- 1-1984/91	101,900
» » » » 1- 2-1984/91	101,925
» » » » 1- 3-1984/91	100,850
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,475
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,900
» » » » 1- 2-1992	99 —
» » » » 1- 2-1995	100 —
» » » » 1- 3-1995	98,575
» » » » 1- 4-1995	98,550
» » » » 1- 5-1995	98,450
» » » » 1- 6-1995	98,225
» » » » 1- 7-1995	98,675
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50% 1-10-1986	100,325
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,275
» » » 12 % 1- 2-1988	101,750
» » » 12 % 1- 3-1988	102,075
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,050
» » » 12,50% 1-10-1988	102,700
» » » 12,50% 1-11-1988	102,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,650
» » » » 1983/90 11,50%	110,375
» » » » 1984/91 11,25%	110 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,400
» » » » 1985/93 9,60%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M05056

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1986

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1986 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1985		67.697.516.018		
Gestione di bilancio	Entrate finali	31.706.876.653.153		+ 1.948.395.085.211
	Spese finali		29.758.481.567.942	
	Rimborso di prestiti		8.796.241.265.710	
	Accensione di prestiti	20.483.563.694.878		
	TOTALE	52.190.440.348.031	38.554.722.833.652	+ 13.635.717.514.379
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	268.488.464.296.360	258.511.057.542.440	+ 9.977.406.753.920
	Crediti di tesoreria	88.775.333.957.700	112.369.618.513.709	— 23.594.284.556.009
	TOTALE	357.263.798.254.060	370.880.676.056.149	— 13.616.877.802.089
	TOTALE COMPLESSIVO	409.521.936.118.109	409.435.398.889.801	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1986			86.537.228.308	+ 18.839.712.290
	TOTALE A PAREGGIO	409.521.936.118.109	409.521.936.118.109	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1985	Al 28 febbraio 1986	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	67.697.516.018	86.537.228.308	+ 18.839.712.290
Crediti di tesoreria	187.466.527.235.997	211.060.811.792.006	+ 23.594.284.556.009
TOTALE	187.534.224.752.015	211.147.349.020.314	+ 23.613.124.268.299
Debiti di tesoreria	418.623.993.254.035	428.601.400.007.955	— 9.977.406.753.920
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 231.089.768.502.020	— 217.454.050.987.641	+ 13.635.717.514.379

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1986: 1.081 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1986

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**26.712.692.872.451** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**4.686.339.314.596** *				
ENTRATE CORRENTI	**31.399.032.187.047** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**29.289.029.785.967**	Risparmio pubblico	+ 2.110.002.401.080 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**307.844.466.106** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**469.451.781.975**		
ENTRATE FINALI	**31.706.876.653.153**	**SPESE FINALI**	**29.758.481.567.942**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	+ 1.948.395.085.211
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**8.796.241.265.710**		
ENTRATE FINALI	**31.706.876.653.153**	**SPESE COMPLESSIVE**	**38.554.722.833.652**	Ricorso al mercato	— 6.847.846.180.499
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**20.483.563.694.878**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**52.190.440.348.031**	**SPESE COMPLESSIVE**	**38.554.722.833.652**	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 13.635.717.514.379

* Dato provvisorio

86A3533

MINISTERO DELL'INTERNO

56° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86 e n. 77/86 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **4705** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6386-C-85 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «LUDWIG BOROVNIK» MOD. 810
Calibro: MM. 8 x 68 S
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: JUGOSLAVIA
Presentatore: MIKOL ALESSIO IMPORTATORE DELL ARMA

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4706** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6957-C-86 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 110 E
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 505
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VANNOZZI SANTINI ELISABETTA IMPORTATRICE DELL'ARMA

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4707** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. ADAMELLO
Calibro: MM. 6,5 x 55 SWEDISH
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4708** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. S.E.H.
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO. S.r.l.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4709** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.C.
Calibro: 20 MAGNUM 6,5 x 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO S.r.l.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4710** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6926-C-85 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 265
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT DI CHIAPPA EZECHIELE»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **4711** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2408-C-80 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 300 L
Calibro: MM. 7 x 66 SUPER EXPRESS VON HOFE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA «FESTI FAUSTO GIANNI»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4712 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3941-C-81 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FIAS» MOD. ROVER 87
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FIAS S.p.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4713 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3941-C-81 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FIAS» MOD. ROVER 87
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FIAS S.p.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4714 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3941-C-81 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FIAS» MOD. FOREST
Calibro: 12/5,6 x 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FIAS S.p.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4715 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3941-C-81 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FIAS» MOD. FOREST
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FIAS S.p.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4716 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559.C-50.3941-C-81 in data 3 aprile 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FIAS» MOD. MTK
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FIAS S.p.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

NOTE

Al n. 4197 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/7 x 65 R (canne mm. 650). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. Comb 190. (doppio grilletto con stecher) cal. 12/7 x 65 R (canne mm. 650).
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 21 marzo 1986.

Al n. 4198 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/8 x 57 JRS (canne mm. 650). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. Comb 190, (doppio grilletto con stecher) cal. 12/8 x 57 JRS (canne mm. 650).
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 21 marzo 1986.

Al n. 4199 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/9,3 x 74 R (canne mm. 650). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. Comb 190, (doppio grilletto con stecher) cal. 12/9,3 x 74 R (canne mm. 650).
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 21 marzo 1986.

Al n. 4200 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/30-06 (canne mm. 650). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. Comb 190, (doppio grilletto con stecher) cal. 12/30-06 (canne mm. 650).
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 21 marzo 1986.

Al n. 4201 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/222 Remington (canne mm. 600). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. Comb 190. (doppio grilletto con stecher) cal. 12/222 Remington (canne mm. 600).
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 21 marzo 1986.

Al n. 4202 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/243 Winchester (canne mm. 650). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. Comb 190, (doppio grilletto con stecher) cal. 12/243 Winchester (canne mm. 650).
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 21 marzo 1986.

Al n. 4203 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» Mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/308 Winchester (canne mm. 650). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p A.» Mod. Comb 190. (doppio grilletto con stecher) cal. 12/308 Winchester (canne mm. 650).
Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 21 marzo 1986.

RETTIFICHE

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, al numero di Catalogo 1236, alla voce Denominazione: VALMET OY MOD. 211700, leggasi Denominazione: VALMET OY MOD. 212.

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, al numero di Catalogo 1237, alla voce Denominazione: VALMET OY MOD. 210090, leggasi Denominazione: VALMET OY MOD. 212.

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, al numero di Catalogo 1238, alla voce Denominazione: VALMET OY MOD. 210110, leggasi Denominazione: VALMET OY MOD. 212.

Nel 55° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1986, al numero di Catalogo 4676, alla voce Denominazione: «FN SAFN» Mod. 49, leggasi Denominazione: «FN» (SAFN) MOD. 49.

Nel 32° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1983, al numero di Catalogo 3826, alla voce Lunghezza delle canne: MM. 442 (CANNA CONVERSIONE CAL. 22 L.R. MM. 470) - leggasi Lunghezza delle canne: MM. 439.

Nel 32° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1983, al numero di Catalogo 3827, alla voce Lunghezza delle canne: MM. 442 (CANNA CONVERSIONE CAL. 22 L.R. MM. 470) - Leggasi Lunghezza delle canne: MM. 624.

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, al numero di Catalogo 328, alla voce Denominazione: MAUSER MOD. EUROPA 66 MAGNUM, leggasi Denominazione: MAUSER MOD. EUROPA 66 S MAGNUM.

Nel 7° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980, al numero di Catalogo 1889, alla voce Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66, leggasi Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66 S.

Nell'8° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1980, al numero di Catalogo 1920, alla voce Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66, leggasi Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66 S.

Nell'8° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1980, al numero di Catalogo 1921, alla voce Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66 STUTZEN, leggasi Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66 S STUTZEN.

Nell'8° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1980, al numero di Catalogo 1922, alla voce Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66 STUTZEN, leggasi Denominazione: «MAUSER» MOD. EUROPA 66 S STUTZEN.

86A3363

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986, in favore di novanta (sei intermedi e ottantaquattro operai) dipendenti della ditta Contir S.p.a., sede legale e stabilimento in Cecchina (Ariccia) - Roma, occupati presso lo stabilimento, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986, in favore di venti lavoratori (diciannove operai ed un impiegato) dipendenti della S.n.c. Maglificio Fontanella di Osvaldo Fontanella e C., con sede in Como ed occupati presso lo stabilimento di Como, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1985 al 2 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *Tontini Pesca S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Anzio (Roma):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

2) *Tontini Pesca S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Anzio (Roma):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

3) *A.G.A. - Agenzia Giornali Associati S.r.l.*, di Roma:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81

4) *Mario Fezia*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: si.

5) *Mario Fezia*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 16 luglio 1984 al 12 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *Industria Dolciaria Romana Paris S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: no.

7) *O.M.A.R.A. S.p.a., presso Autovox*, sede sociale in Roma:
periodo: dall'11 giugno 1984 al 10 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 15 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 155/81.

8) *Sim Elettronica S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma):
periodo: dal 7 agosto 1983 al 5 febbraio 1984;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

9) *Snia B.P.D. S.p.a. (ex Snia Viscosa)*, sede legale in Milano, stabilimento in Colleferro (Roma):
periodo: dal 2 maggio 1985 al 2 novembbre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1981: dal 3 maggio 1981;
pagamento diretto: si.

10) *Laboratorio Scuola S. Benedetto*, sede legale in Roma, unità di Subiaco (Roma), fallita il 22 settembre 1983:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *G.E.C. - Grafica Editoriale Cartografica*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
articoli 35, 37 della legge n. 416/81

12) *Redin Jeans*, di Settimio Nepi, sede legale e stabilimento in Cecchina (Roma):
periodo: dal 16 luglio 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: si.

13) *I.R.P.A.D. Sud S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 3 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 marzo 1985:
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

14) *Industria della Poltrona Pizzetti S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 10 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

15) *SO.GE.CA. S.p.a.*, sede legale in Roma, stabilimento in Pontelucano - Tivoli (Roma):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *Hydromac S.p.a.*, sede legale in San Mauro Torinese (Torino) - filiale di Roma, fallita il 12 settembre 1983:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale/fallimento - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *Unione Cartiere*, sede legale in Roma, stabilimento in Tivoli (Roma):
periodo: dal 17 marzo 1985 al 18 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1981: dal 16 marzo 1981;
pagamento diretto: si.

18) *Unione Cartiere*, sede legale in Roma, stabilimento in Tivoli (Roma), fallita il 19 giugno 1985:
periodo: dal 19 giugno 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1981: dal 16 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *Nuova Editrice Avanti!*, sede legale in Roma, uffici di Roma e stabilimento di Milano:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81.

20) *Arcon - Ardea Containers S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Ardea (Roma), fallita il 12 giugno 1984:
periodo: dal 9 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 14 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *G. Forte S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 12 ottobre 1984:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 12 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *Fotolaboratori Riuniti S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Ariccia (Roma), fallita il 4 aprile 1985:
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

23) *Canapificio Centromeridionale S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Monterotondo Scalo (Roma), fallita il 30 gennaio 1985:
periodo: dal 24 febbraio 1985 al 27 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *I.T.M. Italmontaggi S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 29 gennaio 1983:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 28 gennaio 1986 - ultima;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983: dal 13 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

25) *Ausonia Farmaceutici S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1985: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

26) *Technospes International S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 2 luglio 1984:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

27) *Nuova S.E.R. Tico S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma:
periodo: dal 30 dicembbre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 10 agosto 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81, articoli 35 e 37.

28) *Rebuli Flora*, sede legale in Cagliari, stabilimento in Roma, fallita il 25 novembre 1983:
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 24 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

29) *Mobilia S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Arpino (Frosinone):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

30) *Aeromeccanica Italia S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Cassino (Frosinone):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

31) *G.I.P. (Graphitalia Imballaggi Paliano) S.r.l.*, sede legale in Roma, stabilimento in Paliano (Frosinone), fallita il 21 gennaio 1984:
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 21 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

32) *La Tipografica S.n.c.*, di Frosinone:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 7 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

33) *Idrotermica F.lli Parravano S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Sora (Frosinone):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

34) *ALA S.p.a. (ex Fortuna Sud)*, sede legale e stabilimento in Frosinone, fallita l'8 luglio 1983:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

35) *Elcat Sud S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Pofi (Frosinone):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: si.

36) *Plastotherm S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Cassino (Frosinone):
periodo: dall'8 ottobre 1984 al 6 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

37) *Plastotherm S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Cassino (Frosinone):
periodo: dal 7 aprile 1985 al 4 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

38) *Plastotherm S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Cassino (Frosinone), fallita il 5 settembre 1985:
periodo: dal 5 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

39) *Lanificio Loreto D'Ambrosio S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Isola Liri (Frosinone):
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1982: dal 18 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

40) *Lanificio Loreto D'Ambrosio S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Isola Liri (Frosinone):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 13 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1982: dal 18 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

41) *Snia B.P.D. S.p.a., (ex Snia Viscosa)*, sede legale in Milano e stabilimento in Castellaccio (Frosinone):
periodo: dal 19 marzo 1985 al 23 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 20 settembre 1980: dal 24 marzo 1980;
pagamento diretto: si.

42) *Snia B.P.D. S.p.a., (ex Snia Viscosa)*, sede legale in Milano e stabilimento in Castellaccio (Frosinone):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 20 settembre 1980: dal 24 marzo 1980;
pagamento diretto: si.

43) *Metalcrom S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Ceccano (Frosinone), fallita il 10 febbraio 1984:
periodo: dal 10 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

44) *Annunziata S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Ceccano (Frosinone):
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 18 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 19 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

45) *S. Magno - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro S.r.l.* sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone), fallita il 18 marzo 1983:
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 18 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

46) *S. Magno - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro S.r.l.* sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone), fallita il 18 marzo 1983:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 17 marzo 1986 - ultima;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 18 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

47) *Ceramica Sole S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Ceccano (Frosinone):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 28 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

48) *Cartiera di Trito* di Pietro Mancini S.n.c., sede legale e stabilimento in Isola Liri (Frosinone):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

49) *Delfino Confezioni*, sede legale e stabilimento in Arpino (Frosinone), fallita il 27 luglio 1983:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 26 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1981: dal 15 gennaio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

50) *Lanificio S. Francesco S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Isola Liri (Frosinone), fallita il 25 luglio 1985:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 26 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

51) *Tecnometal S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Frosinone, fallita il 4 aprile 1984:
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

52) *Visea S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Frosinone, fallita il 2 marzo 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 10 gennaio 1985: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

53) *Forze Idrauliche del Liri - Cartiera B. Viscogliosi & F.llo S.r.l.*, sede legale in Roma e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dall'8 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1983: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

54) *Cebal Italia S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

55) *Rosso Antico 1 S.p.a.*, (Gruppo Buton), sede legale e stabilimento in Latina:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 3 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: no.

56) *Bairo 1452 S.p.a.*, (Gruppo Buton), sede legale e stabilimento in Latina:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 3 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: no.

57) *Palumbo Sante S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Latina:
periodo: dal 27 gennaio 1985 al 21 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

58) *Soc. Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a.*, sede legale in Milano e unità di Borgo Piave (Latina):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

59) *P.I.A. - Prodotti Ittici Alimentari S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Gaeta (Latina):
periodo: dal 17 febbraio 1985 al 17 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 18 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

60) *P.I.A. - Prodotti Ittici Alimentari S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Gaeta (Latina):
periodo: dal 18 agosto 1985 al 15 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 18 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

61) *Rossisud S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Latina:
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1981: dal 19 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

62) *Rossisud S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Latina:
periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1981: dal 19 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

63) *Ceramica del Sud S.r.l.*, sede legale in Agropoli (Salerno) e stabilimento in Castelforte (Latina):
periodo: dal 12 agosto 1984 al 10 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dall'11 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

64) *Ceramica del Sud S.r.l.*, sede legale in Agropoli (Salerno) e stabilimento in Castelforte (Latina):
periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dall'11 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

65) *Sicma Sud S.p.a.*, sede legale in Latina Scalo, cantiere di Portovesme (Cagliari):
periodo: dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
prima concessione;
pagamento diretto: si.

66) *Sicma Sud S.p.a.*, sede legale in Latina Scalo, cantiere di Portovesme (Cagliari):
periodo: dal 17 settembre 1984 all 17 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

67) *Sicma Sud S.p.a.*, sede legale in Latina Scalo, cantiere di Portovesme (Cagliari):
periodo: dal 18 marzo 1985 al 3 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
pagamento diretto: si.

68) *Sicma Sud S.p.a.*, sede legale in Latina Scalo, cantiere di Portovesme (Cagliari), fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 4 luglio 1985 al 4 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

69) *A.V.I.R. - Aziende Vetrerie Italiane Ricciardi S.p.a.*, sede legale in Napoli, unità di Aprilia (Latina):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

70) *Pontinia Pressati Legno S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina), fallita il 2 febbraio 1984:
periodo: dal 29 aprile 1985 al 2 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 25 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

71) *Pontinia Pressati Legno S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina), fallita il 2 febbraio 1984:
periodo: dal 3 novembre 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 25 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

72) *I.T.E. S.p.a. - Industria Tecnica Everest*, sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina), fallita il 4 giugno 1985:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

73) *Wood Line Sud S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Cisterna di Latina (Latina), fallita l'11 marzo 1985:
periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

74) *3 I - Industria Italiana Imballaggi S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Vazia (Rieti):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

75) *Merloni Casa S.p.a.*, sede legale in Rieti, stabilimento in Cittaducale (Rieti):
periodo: dal 21 gennaio 1985 al 20 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983: dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

76) *Merloni Casa S.p.a.*, sede legale in Rieti, stabilimento in Cittaducale (Rieti):
periodo: dal 21 luglio 1985 al 20 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983: dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

77) *Innocenzo Giulioli Fabbricazione Pavimenti S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Gallese Scalo (Viterbo):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: no.

78) *I.L.G. - Industria Laterizi Giulioli S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Orte (Viterbo), fallita il 18 febbraio 1984:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 19 luglio 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

79) *Napoli Brothers S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Vasanello (Viterbo), fallita il 15 marzo 1984:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1985: dal 16 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

80) *Halesus Faience S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Nepi (Viterbo), fallita il 15 luglio 1983:
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 15 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

81) *Halesus Faience S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Nepi (Viterbo), fallita il 15 luglio 1983:
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 15 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

82) *Sim Elettronica S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma):
periodo: dal 6 febbraio 1984 al 5 maggio 1984;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

83) *S.p.a. Alfa Ricerche*, di Bologna e laboratorio in Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna):
periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Alfa Ricerche*, di Bologna e laboratorio in Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A3256

Scioglimento di tre società cooperative

Con decreto ministeriale 3 aprile 1986 la società cooperativa edilizia a r.l., La Serenissima, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Pietromarchi, in data 6 marzo 1964, repertorio n. 18132, registro società n. 2064/64, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mazzocchi Giancarlo, residente in Roma, largo S. Eufrasia Pelletier, 15.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1986 la società cooperativa edilizia Ripoli a r.l., con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito notaio dott Pietro Pomanti in data 14 luglio 1957, repertorio n. 94979, registro società n. 1505, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Martire Andrea, residente a Roma, via Clitunno, 51.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1986 la società cooperativa edilizia Nuova cronisti romani seconda a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Marianna Della Porta in data 31 gennaio 1979, repertorio n. 1030, registro società n. 1092/79, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Silvio Paulon, nato a Roma il 9 aprile 1950 e ivi residente in via Caio Manilio n. 39.

86A3303

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 21 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Società Crouzet*, sede Bollate (Milano) e stabilimenti in Bollate e Zingonia (Bergamo):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 marzo 1986;
delibera CIPI: 21 novembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
precedente decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985.

2) *S.p.a. Italtel Telematica*, per uffici regionali dislocati sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 1° agosto 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
precedente decreto ministeriale 24 ottobre 1985: dal 24 gennaio 1985.

3) *La Microstampa S.r.l.*, con sede e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° marzo 1985.

4) *S.p.a. Chimica del Friuli*, con sede in Torviscosa (Udine):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1981;
causale: riorganizzazione;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981.

5) *S.p.a. S.I.A.C. - Società italiana additivi per carburanti*, con sede e stabilimento in Pescara:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 1° settembre 1982.

6) *Tipografia Fausto Failli*, con sede e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984.

7) *S.p.a. Ceramica Colli di Sassuolo*, con sede legale in Fiorano Modenese e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 17 maggio 1986;
delibera CIPI: 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 18 maggio 1985.

8) *S.p.a. Cartiera del Timavo*, di Duino Aurisina (Trieste) stabilimento di S. Giovanni di Duino (Trieste), ora Cartiera del Timavo e del Sole:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 10 luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 17 dicembre 1984.

9) *S.p.a. Montefibre*, stabilimento di Acerra (Napoli), ora S.p.a. Società italiana poliestere:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1981: dal 1° luglio 1981.

10) *S.p.a. Gruppo industriale Benati - Benati S.p.a.*, con sede e stabilimento in Imola-Ben S.p.a. con sede e stabilimento in Mordano - Ma.Ter S.p.a. con sede in Mordano:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 marzo 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. M.S.T.M.*, di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1985: dal 1° giugno 1984.

2) *S.p.a. O.M.S.T.*, di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1985: dal 1° giugno 1984.

3) *S.r.l. Turbo sud*, di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1985: dal 1° luglio 1984.

4) *S.p.a. Belleli*, unità di Taranto, operante presso il centro siderurgico della Nuova Italsider di Taranto:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1985: dal 1° agosto 1984;
CIPI: 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

5) *S.p.a. Belleli*, unità di Taranto, operante presso il centro siderurgico della Nuova Italsider di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1985: dal 1° agosto 1984;
CIPI: 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

86A3443

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 15 aprile 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle richieste di revisione del programma di reinvestimento, presentate dalla F.lli Goffi S.p.a. di Brescia e dalla Maraldi S.p.a. di Bologna;

Vista la legge 2 aprile 1986, n. 88, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, che all'art. 2-*ter* prevede che fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possa esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimento presentate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'articolo citato che stabilisce che i programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 193/1984, previsti nelle domande presentate da società in amministrazione straordinaria possano essere realizzati da imprese diverse da quelle istanti, alle quali potrà essere erogato direttamente il contributo, previa adozione di una apposita delibera del CIPI;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di reinvestimento — come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico — è così modificato, a seguito delle domande di riesame proposte dalle seguenti imprese, fermo rimanendo il contributo per reinvestimento a suo tempo concesso:

1. *F.lli Goffi S.p.a.* di Villanuova sul Clisi (Brescia) (delibera del 2 maggio 1985):

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia. Gli investimenti saranno effettuati sia presso la Goffi che presso la Edil Siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.619,295 milioni di lire;

2. *Mario Maraldi S.p.a.* in amministrazione straordinaria (delibera del 31 ottobre 1985):

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia. Il nuovo piano, che sarà realizzato dalla Tubimar Ancona S.p.a. subisce una contrazione degli investimenti;
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.600 milioni di lire.

Il contributo di 1.143,3 milioni di lire a suo tempo concesso alla Mario Maraldi potrà essere erogato, esaurita la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 193/84, direttamente alla Tubimar Ancona S.p.a.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Il Presidente delegato: ROMITA

86A3440

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'uso di contenitori di polietilene tereftalato per il confezionamento dell'acqua minerale «Fonte Tullia» di Sellano.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 aprile 1986, n. 201, la Tulli acque minerali S.r.l., con sede in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tullia», nel tipo naturale e nel tipo addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di 1,5 e 2,0 litri di polietilene tereftalato tipo Melinar B 90 della I.C.I. (U.S.A.), tipo M 81 e della Hoechst (Germania R.F.) e tipo Kodapack PET 7352 della Eastman Kodak Company (U.S.A.).

Con lo stesso decreto è stata inoltre autorizzata la modifica delle etichette che risultano adeguate alle nuove norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Al decreto sono uniti gli esemplari delle nuove etichette.

86A2853

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a complessivi centoquarantatre posti di commesso nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso centoquarantatre posti nella carriera ausiliaria amministrativa di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge n. 444;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso, per titoli, a complessivi centoquarantatre posti di commesso in prova nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

cinque posti nel ruolo della carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici da assegnare tutti nella regione Lazio;

quarantanove posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo la seguente ripartizione regionale:

	Posti n.		Posti n.
Piemonte	5	Toscana	4
Liguria	4	Umbria	2
Lombardia	9	Lazio	5
Veneto	5	Abruzzo	2
Friuli-Venezia Giulia	3	Molise	2
Emilia-Romagna	8		

settantacinque posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - personale delle dogane, secondo la seguente ripartizione regionale:

	Posti n.		Posti n.
Emilia-Romagna	7	Piemonte	8
Friuli-Venezia Giulia	6	Veneto	6
Liguria	7	Marche	2
Lombardia	10	Toscana	4
Campania	4	Sardegna	10
Lazio	6	Puglia	2
Sicilia	3		

quattordici posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, secondo la seguente ripartizione regionale:

	Posti n.		Posti n.
Piemonte	4	Lombardia	5
Lazio	5		

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della Regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) licenza elementare;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i titoli che formeranno oggetto di valutazione, allegandovi i relativi documenti in carta legale;

11) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo e del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituiscono titoli di preferenza a parità di merito:

1) il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso le amministrazioni dello Stato;

2) lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

12) I candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando, in cui se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati devono produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso — in originale o in copia autenticata — qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, eventualmente posseduto, che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non conseguiranno l'idoneità i candidati che non abbiano allegato alla domanda di partecipazione al concorso alcun titolo tra quelli indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi residenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Art. 9.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria generale di merito degli aspiranti giudicati idonei, secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli stessi.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso per i vari ruoli.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelle previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Le preferenze di cui al precedente comma non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

La guaduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 235

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di .... (1)

Il sottoscritto..
nato il .... a..
(provincia di ....) e residente in.............................
c.a.p. .... (provincia di...)
via ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a complessivi centoquarantatre posti di commesso in prova nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiara, che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei suddetti ruoli (2) nel seguente ordine di preferenza:

a) ....
b) ....
c) ....
d) ....

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari di ....

Dichiara, ai fini della valutazione di merito, di essere in possesso dei seguenti titoli che allega alla presente..

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito del territorio delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: ....

Visto per l'autenticità della firma del sig...................................

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(2) Ruolo della carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici;

ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e servizi tecnici erariali;

ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - personale delle dogane;

ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

86A3146

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e numero 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, registro n. 44, foglio n. 197, con il quale sono stati assegnati posti di tecnico esecutivo all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, tra i quali un posto presso l'istituto di matematica finanziaria per la cattedra di elaboratori elettronici e sistemi meccanografici della facoltà di economia e commercio;

Vista la nota n. 3795 del 28 agosto 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di matematica finanziaria per la cattedra di elaboratori elettronici e sistemi meccanografici della facoltà di economia e commercio di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da

indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1977, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di matematica finanziaria per la cattedra di elaboratori elettronici e sistemi meccanografici della facoltà di economia e commercio per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: *ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando;*

seconda prova: *ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.*

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 28 gennaio 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 264

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Un tema di cultura generale.

Prova pratica:

Prove dell'uso della tastiera e delle stampanti del Personal Computer IBM/XT in dotazione dell'istituto di matematica finanziaria.

Prova di dattilografia.

Prova sull'uso e gestione della macchina delle fotocopie in dotazione dell'istituto di matematica finanziaria.

Prova sull'uso e manutenzione delle lavagne luminose in dotazione dell'istituto di matematica finanziaria.

Colloquio:

Verterà sulla prova scritta e su alcune semplici nozioni di organizzazione universitaria.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. sottoscritt.. .... (*A*) nat... a........................
(provincia di..) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di...............................)
via .... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di matematica finanziaria per la cattedra di elaboratori elettronici e sistemi meccanografici della facoltà di economia e commercio di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di................................ presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli............................ (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in....................................... (città, via, cap.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

Note:

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A3269

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 2 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale 12 ottobre 1985, n. 4194, con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza a bandire il seguente concorso di tecnico laureato ai sensi della succitata legge n. 444/85:

un posto all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale, parametro 607 iniziale, decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571) presso l'istituto sottoindicato:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia . . . . posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: sono da ritenersi valide le lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo elevazione consentita dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega lo schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso università o enti pubblici).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato — allegando domanda di partecipazione al concorso — il diploma originale di laurea o di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tali diplomi siano in corso di rilascio, in luogo del diploma della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Il possesso dei titoli professionali, relativi ai servizi prestati, dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n.15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna della cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Al vincitore del concorso nominato in prova presso l'Istituto di clinica otorinolaringoiatrica (facoltà di medicina e chirurgia) dell'Università degli studi di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 607 iniziale, 7ª qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltre alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 25 novembre 1985

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, addì 19 marzo 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 198

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta* con argomento di emoangiodinamica cocleare: conoscenze anatomo-fisiologiche con particolare riguardo per i meccanismi di regolazione neuro-ormonale.

2) *Prova scritta* con argomento di emoangiodinamica nasale: conoscenze anatomo-fisiologiche con particolare riguardo per i meccanismi di regolazione neuro-ormonale.

3) *Prova pratica con relazione scritta* con argomento: le metodiche della capillaroscopia: loro applicazioni nello studio delle aree microcircolatorie terminali.

4) *Prova orale* su argomenti delle prove scritte e prova pratica.

Infine il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre dei testi tecnici in lingue straniere, in particolare francese e/o inglese.

86A3270

Concorsi a complessivi undici posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per complessivi undici posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di agraria (posti 4):

Gruppo di discipline n. 142	posti	1
Gruppo di discipline n. 143	»	1
Gruppo di discipline n. 146	»	1
Gruppo di discipline n. 148	»	1

Facoltà di medicina veterinaria (posti 6):

Gruppo di discipline n. 147	posti	3
Gruppo di discipline n. 148	»	2
Gruppo di discipline n. 150	»	1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 1):

Gruppo di discipline n. 65	posti	1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dai concorsi stessi.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Festa del Perdono n. 7, Milano, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio ricercatori della predetta Università.

86A3499

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Bergamo

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tre posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di lingue e letteratura straniere (posti 3):

gruppo di discipline n. 40	posti	1
gruppo di discipline n. 46	»	1
gruppo di discipline n. 93	»	1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di lingue moderne, via Salvecchio n. 19, 24100 Bergamo, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al predetto Istituto.

86A3501

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 56, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Istituto universitario di lingue moderne, piazza del Volontari n. 3, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 31 maggio 1986, ore 9.

86A3503

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino

Le prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21 già fissato per i giorni 21 e 22 maggio 1986, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 4 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 5 giugno 1986, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno nei locali dell'istituto di ricerche economico-aziendali presso la facoltà di economia e commercio, piazza Arbarello, 8, Torino.

86A3504

Diario delle prove di esame dei concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 38, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia - Università di Trento, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 18 giugno 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia - Università di Trento, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 ottobre 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 7 ottobre 1986, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia - Università di Trento, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 giugno 1986, ore 8;
seconda prova scritta: 5 giugno 1986, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di economia e commercio - Università di Trento, via Verdi n. 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 giugno 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 14 giugno 1986, ore 9.

86A3502

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami e per titoli, su base regionale, a otto posti di disegnatore, a quattro posti di restauratore di materiali librari e documentari, a sei posti di restauratore di pitture murarie e stucchi, a quattro posti di restauratore di opere mobili di pittura e a sei posti di geometra nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Si avverte che il giorno 23 ottobre 1986, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a otto posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1986.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1986 sarà data conferma della predetta data d'esame o, qualora esigenze organizzative non consentano di effettuare la prova scritta in tale data, sarà dato avviso del diverso calendario d'esame.

Si avverte che il giorno 22 ottobre 1986, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a quattro posti di restauratore in prova di materiali librari e documentari nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1986 sarà data conferma della predetta data d'esame o, qualora esigenze organizzative non consentano di effettuare la prova scritta in tale data, sarà dato avviso del diverso calendario d'esame.

Si avverte che il giorno 18 ottobre 1986, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a sei posti di restauratore in prova di pitture murarie e stucchi nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1986 sarà data conferma della predetta data d'esame o, qualora esigenze organizzative non consentano di effettuare la prova scritta in tale data, sarà dato avviso del diverso calendario d'esame.

Si avverte che il giorno 17 ottobre 1986, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a quattro posti di restauratore in prova di opere mobili di pittura nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1986 sarà data conferma della predetta data d'esame o, qualora esigenze organizzative non consentano di effettuare la prova scritta in tale data, sarà dato avviso del diverso calendario d'esame.

Si avverte che nei giorni 10 e 11 ottobre 1986, con inizio alle ore 8, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a sei posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale del 1° ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1986 sarà data conferma delle predette date d'esame o, qualora esigenze organizzative non consentano di effettuare le prove scritte in tali date, sarà dato avviso del diverso calendario d'esame.

86A3114

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a tredici posti di coadiutore e a venticinque posti di geometra

La prova scritta del concorso a tredici posti di coadiutore pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, avrà luogo in Roma presso i locali dell'Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 617/619 con inizio alle ore 8 nel giorno 12 giugno 1986.

Le prove scritte del concorso a venticinque posti di geometra, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986 (ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) avranno luogo in Roma presso i locali dell'Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 617/619, con inizio alle ore 8 nei giorni 13 e 14 giugno 1986.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

86A3570

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piacenza

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 agosto 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1985, modificato parzialmente con successivo decreto del 12 dicembre 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piacenza, nell'ordine appresso indicato:

1) La Rocca Pietro	punti	151,394	su 174
2) Lauria Rocco	»	141,156	»
3) Zarcone Vincenzo	»	138,749	»
4) Pompeo Luigi	»	136,634	»
5) Di Gregorio Filippo	»	135,755	»
6) Recchia Ezio	»	133,944	»
7) Nardelli Antonio	»	132,617	»
8) Tei Franco	»	130,264	»
9) Giacomelli Alvaro	»	130,180	»
10) Degioanni Andrea	»	127,821	»
11) Galatro Vittorio	»	127,559	»
12) Bossi Giuseppe	»	126,867	»
13) Scarrocchia Geminiano	»	126,638	»
14) Gobbi Aldo	»	126,378	»
15) Pianeselli Lamberto	»	125,148	»
16) Lucchini Lino	»	124,830	»
17) Ferrigato Gian Carlo	»	122,793	»
18) Tescaroli Nereo	»	122,391	»
19) Ciraulo Giorgio	»	122,191	»
20) Scherillo Antonio	»	121,793	»
21) Torella Michele	punti	121,606	su 174
22) Sajeva Giuseppe	»	121,141	»
23) Giraldo Mario	»	120,090	»
24) Campagnari Gustavo	»	119,713	»
25) Tantimonaco Carmine	»	119,643	»
26) Fabbro Raffaello	»	119,150	»
27) Pipia Giuseppe	»	118,986	»
28) Sensi Fernando	»	118,867	»
29) Patriarca Mario	»	117,020	»
30) Donato Antonino	»	116,605	»
31) Panebianco Antonio	»	116,249	»
32) Minelli Elio	»	116,072	»
33) Di Leo Accursio	»	115,978	»
34) Zaffuto Paolo	»	115,895	»
35) Lo Savio Giovanni	»	115,790	»
36) Liotti Francesco	»	115,716	»
37) Rizzo Antonio	»	115,655	»
38) Quintino Carlo	»	115,615	»
39) Bafundi Arturo	»	115,498	»
40) Totaro Francesco	»	115,342	»
41) Baldini Ettore	»	115,190	»
42) Cavallucci Romolo	»	115,080	»
43) Coniglione Sebastiano	»	114,561	»
44) Calasso Mario	»	114,504	»
45) Tancredi Giuseppe	»	114,450	»
46) Ugolotti Enrico	»	114,101	»
47) Rizzo Gerlando	»	113,721	»
48) Longo Libero Benito	»	113,408	»
49) Esposito Elia	»	113,354	»
50) Barletta Cosimo	»	112,570	»
51) Brocato Salvatore	»	112,272	»
52) Pavonelli Giuseppe	»	111,588	»
53) Mancini Lucio	»	111,556	»
54) Voi Ivar	»	111,349	»
55) Nitti Nicola (amm. con riserva)	»	110,625	»
56) Gervasoni Giuliano	»	108,421	»
57) Orefice Antonino	»	108,002	»
58) Pedroli Alberto	»	107,307	»
59) Mastinu Antonio Gaetano	»	105,324	»
60) Nardone Luigi	»	104,857	»
61) Scalia Giuseppe Fortunato	»	103,192	»
62) Bigoni Riccardo	»	102,978	»
63) Schiesaro Gianfranco	»	101,844	»
64) Maggio Francesco	»	100,948	»
65) Ardissone Carlo	»	100,366	»
66) Porcelli Domenico	»	100,332	»
67) Re Giovanni	»	100,196	»
68) Lenzetti Riccardo	»	98,833	»
69) Belloli Mario	»	96,242	»
70) Angelini Enrico	»	95,652	»
71) Tropiano Antonio	»	95,605	»
72) Flora Giuseppe	»	93,191	»
73) Morlacco Vincenzo	»	87,767	»
74) Lugli Daniele	»	84,916	»
75) Ciocca Orlando	»	77,783	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1986

p. *Il Ministro*: CIAFFI

86A3449

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso riservato a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione

Le prove scritte del concorso indicato in epigrafe, indetto con decreto presidenziale 7 febbraio 1986, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1986), avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13 e 14 giugno 1986 con inizio alle ore 8 anziché nei giorni 23 e 24 maggio 1986.

86A3641

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di coadiutore sanitario medicina del lavoro;

un posto di fisico collaboratore;

un posto di ingegnere meccanico;

un posto di primario chirurgo;

due posti di operatori professionali di prima categoria collaboratori infermiere professionali riservate alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzettta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, settore giuridico, dell'U.S.L. in Piombino (Livorno).

86A3593

Aumento del numero dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il numero dei posti relativi ai sottoelencati concorsi pubblici presso l'unità sanitaria locale n. 25, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1986, per i quali sono già scaduti i termini di presentazione delle domande, sono così aumentati:

infermiere professionali: da quattro a venticinque;

operatore professionale prima categoria ostetrica collaboratore: da uno a due;

assistenti amministrativi (quinto livello): da quattro a cinque.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, settore giuridico, dell'U.S.L. in Piombino (Livorno).

86A3594

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

Ruolo sanitario:
un posto di direttore sanitario - igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri (a tempo pieno).

Ruolo amministrativo:
un posto di vice-direttore amministrativo servizio attività tecnico economale e di approvvigionamento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

86A3523

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

un posto di dirigente sanitario medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di dirigente sanitario igiene epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di assistente medico anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente medico ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico anestesia e rianimazione;
un posto di farmacista dirigente;
un posto di farmacista coadiutore;
un posto di veterinario dirigente sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di veterinario coadiutore igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
due posti di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilanza e ispezione;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio economico/finanziario;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio tecnico/economale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.L.S. presso l'ospedale di Pallanza (Novara).

86A3459

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 73

Il numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 73, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 7288 della *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 10 ottobre 1985, è ridotto da due ad uno.

86A3461

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 50.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale della U.S.L. in Viadana (Mantova).

86A3479

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 75/9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 75/9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione dell'U.S.L. in Milano.

86A3484

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso ad assistente medico di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 76.

Il numero dei posti del concorso ad assistente medico di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 76, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 46 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1986, è ridotto da due ad uno.

86A3462

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/17, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

quattro posti di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio sanitario dell'U.S.L. in Roma.

86A3478

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale sanità animale;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale sanità animale;

cinque posti di veterinario collaboratore - area funzionale igiene degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in S. Anastasia (Napoli).

86A3485

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/2, a:

quattordici posti di agente tecnico - ausiliario s.s.;

un posto di operatore tecnico - conduttore di caldaie;

un posto di operatore tecnico - falegname;

un posto di commesso - portiere;

un posto di ostetrica;

tre posti di vigilatrice d'infanzia;

un posto di fisioterapista;

diciotto posti di infermiere professionale;

due posti di puericultrice;

due posti di primario ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico per il consultorio familiare di Mottola-Palagiano - area funzionale di medicina;

un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Massafra (Taranto).

86A3486

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/3, a:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di primario ospedaliero di radiologia;

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare al servizio ospedaliero di anestesiologia);

due posti di psicologo;

un posto di operatore tecnico (autista barelliere).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale presso il presidio ospedaliero di S. Marco in Lamis (Foggia) dell'U.S.L.

86A3482

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di veterinario dirigente;

un posto di dirigente sanitario di igiene e organizzazione servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Marsciano (Perugia).

86A3480

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, ad un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Atri (Teramo).

86A3524

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Atri (Teramo).

86A3460

REGIONE LIGURIA

Revoca del concorso a due posti di assistente medico, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 17, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 23 agosto 1985, alla pag. 5946.

86A3514

REGIONE SARDEGNA

Revoca del concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 19

È revocato il concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 19, di cui all'avviso pubblicato alla pag. 8454 della *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 novembre 1985.

86A3515

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di collaboratore coordinatore per la ripartizione provveditorato

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore coordinatore per la ripartizione provveditorato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

86A3481

OSPEDALE «SAN PAOLO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di neurologia;
un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

86A3483

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di neurofisiopatologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurofisiopatologia presso il centro di Montescano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della presidenza dell'ente in Pavia.

86A3458

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 100 del 2 maggio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata servizi energetici ed altri di Riva del Garda: Concorso pubblico per il conferimento del posto di direttore.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 101 del 3 maggio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bari: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di usciere.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1986).

Nel decreto citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, comma 2, in luogo di: «2. Le scritture private *nn* autenticate . . .», leggasi: «2. Le scritture private *non* autenticate . . .»;

all'art. 63, comma 1, in luogo di: «1. Soggetti di cui all'art. 10 . . .», leggasi: «1. *I* soggetti di cui all'art. 10 . . .».

86A3573

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto bibliotecario della qualifica funzionale settima dell'Amministrazione civile dell'interno. (Diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1986).

Nel primo comma del diario citato in epigrafe, dove è scritto: «. . . nei giorni 27 e 28 giugno *186*, . . .», leggasi: «. . . nei giorni 27 e 28 giugno *1986*, . . .».

86A3574

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al bando relativo a concorsi, per esami, a complessivi ventidue posti della carriera direttiva amministrativa, settima qualifica funzionale. (Bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1986).

Nel bando di concorsi citato in epigrafe, all'art. 2, alla pag. 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce Regione Toscana, dove è scritto: «Firenze - istituto di chimica organica dell'Università - servizio repressioni frodi», leggasi: «Istituto di chimica organica dell'Università di Siena - servizio repressioni frodi, con sede in Firenze».

86A3111

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso di rettifica all'estratto del bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe riportato alla pagina 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*un posto* di primario ospedaliero di psichiatria», leggasi: «*due posti* di primario ospedaliero di psichiatria».

86A3202

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libraria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. **Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette** librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	90.000
	- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	180.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L.	28.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L.	75.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L.	28.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L.	285.000
	- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa **L. 1.800,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.800,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221